

# S.A.P. S.r.l.

## S.A.P. S.r.l.

**Modello di  
organizzazione  
e gestione**

REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

- FINALITA' E STRUTTURA DEL MODELLO	pag.4
- PARTE GENERALE	pag.10
1. IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/01	pag.11
i. Introduzione	pag.11
ii. Fattispecie di reato	pag.12
iii. Le sanzioni	pag.16
iv. Le vicende modificative dell'ente	pag.17
v. Il modello di organizzazione e gestione	pag.18
vi. Le linee guida di Confindustria	pag.20
2. IL MODUS OPERANDI UTILIZZATO PER LA REDAZIONE E L'ADOZIONE DEL PRESENTE MODELLO	pag.22
i. Il contenuto del modello	pag.22
ii. Il metodo	pag.24
1. La gestione aziendale	pag.25
2. I controlli interni	pag.25
3. GLOSSARIO	pag.27
4. OGGETTO SOCIALE	pag.31

# S.A.P. S.r.l.

<b>5. ORGANIGRAMMA SOCIALE</b>	<b>pag.35</b>
<b>6. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI S.A.P</b>	<b>pag.36</b>
<b>7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>pag.42</b>
<b>8. IL SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>pag.54</b>
<b>9. LE VERIFICHE PERIODICHE</b>	<b>pag.61</b>
<b>10.IL CODICE ETICO</b>	<b>pag.62</b>
<b>- PARTE SPECIALE</b>	<b>pag.63</b>
<b>α PROTOCOLLO ALFA</b>	<b>pag.64</b>
<b>β PROTOCOLLO BETA</b>	<b>pag.103</b>
<b>Γ PROTOCOLLO GAMMA</b>	<b>pag.132</b>
<b>Δ PROTOCOLLO DELTA</b>	<b>pag.147</b>
<b>E PROTOCOLLO EPSILON</b>	<b>pag.157</b>
<b>Z PROTOCOLLO ZETA</b>	<b>pag.162</b>
<b>H PROTOCOLLO ETA</b>	<b>pag.171</b>
<b>Θ PROTOCOLLO THETA</b>	<b>pag.216</b>
<b>I PROTOCOLLO IOTA</b>	<b>pag.249</b>
<b>K PROTOCOLLO KAPPA</b>	<b>pag.267</b>

# S.A.P. S.r.l.

## FINALITA' E STRUTTURA DEL MODELLO

L'avvento del D.Lgs. n. 231 dell'8 Giugno 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa degli enti, superando così di slancio il concetto della mancata punibilità di un soggetto diverso dalla persona fisica, indicato dalla normativa con il termine *Ente*, concetto che ricomprende nel novero tutte le società disciplinate nel nostro sistema giuridico, sia dotate di personalità giuridica che prive, e financo le associazioni.

Il predetto decreto, nel decennio trascorso dall'emanazione, ha subito numerosi ampliamenti, per cui l'originario nucleo embrionale dei reati presupposto è stato accresciuto di nuove fattispecie, e la politica legislativa attuale è volta nella direzione di un ulteriore ampliamento a nuovi reati. Da ultimo, il legislatore ha esteso la responsabilità degli enti ai reati connessi agli infortuni sul lavoro, in virtù del richiamo operato dal D.Lgs. 81/08, ed ai reati c.d. ambientali, con il D.Lgs. 121/2011.

Data la celerità dei cambiamenti socio economici dell'era attuale, con tutta probabilità nel futuro prossimo il legislatore si troverà a dover intervenire ulteriormente sul predetto

# S.A.P. S.r.l.

decreto legislativo, che oggi viene considerato come uno dei principali deterrenti al compimento di reati attinenti la sfera economica. Aggiornamenti e modifiche al D.Lgs. che si riverbereranno necessariamente sul presente modello organizzativo, il quale dovrà essere prontamente aggiornato e modellato in base alle nuove esigenze legislative e a quelle societarie. Compito, questo, devoluto all'Organismo di Vigilanza.

La responsabilità dell'ente sorge nel caso di commissione:

- di un reato presupposto (ex artt. 24-26 D.Lgs. 231/01);
- commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- commesso da parte di un soggetto appartenente all'ente in posizione apicale (ad es. amministratore/dirigente) o sottoposto all'altrui attività di vigilanza (ad es. dipendente).

Le tre predette condizioni devono sussistere tutte contemporaneamente per poter imputare la responsabilità all'ente, la mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati determina la non punibilità dell'ente medesimo.

Il legislatore ha altresì previsto un sistema per cui l'ente vada esente da sanzione anche qualora sussistano tutti e tre i requisiti sopra menzionati. Nello specifico, l'ente deve:

# S.A.P. S.r.l.

- adottare, prima della commissione del reato, un modello organizzativo di organizzazione e gestione;
- il modello deve essere idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto (requisito qualitativo);
- il modello adottato deve essere attuato;
- sul funzionamento e sull'aggiornamento del modello deve vigilare un organismo di controllo *ad hoc* (organo di vigilanza).

**S.A.P S.r.l. (nel prosieguo anche solo “la società” o S.A.P.) ha redatto ed adotta il presente documento al fine di approntare un valido ed efficace modello organizzativo idoneo a prevenire i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.**

Il presente documento, **Modello di organizzazione e gestione**, ex art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, è redatto anche in ossequio alle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria e delinea gli strumenti di controllo predisposti per un coordinato e verificato svolgimento dei processi aziendali ove più elevata è la probabilità che vengano commessi reati presupposto.

# S.A.P. S.r.l.

Il **Modello di organizzazione e gestione** è composto:

- dal **Modello di Sintesi**, documento che riassume il contenuto del Modello Organizzativo, il Codice Etico, introduce le norme comportamentali principali e delinea composizione e competenze dell'Organismo di Vigilanza, oltre ad individuare preliminarmente i reati presupposto che potrebbero in astratto essere commessi a vantaggio o nell'interesse di S.A.P.;
- dal **Codice Etico**, documento che racchiude i comportamenti da tenere o da non tenere, oltre a disciplinare i principi fondamentali cui i soggetti destinatari devono conformarsi. Il codice contiene inoltre le disposizioni sull'assunzione dei dipendenti e sul procedimento per l'erogazione delle sanzioni disciplinari.
- dal **Modello Organizzativo di gestione e controllo**, composto a propria volta da:
  - una **Parte Generale**, in cui sono enunziate le regole di funzionamento del Modello di organizzazione e gestione, i sistemi ed i principi per l'attuazione del modello, il profilo societario ed organizzativo ed il sistema sanzionatorio;

# S.A.P. S.r.l.

- da una **Parte Speciale**, che ricomprende:
  - il sistema dei controlli interni, relativo alla struttura dei controlli aziendali,
  - i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, relativo alle caratteristiche delle fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto,
  - la mappatura dei rischi, documento che descrive le attività suscettibili di configurare una responsabilità dell'ente, ovvero le attività sensibili,
  - i protocolli emanati ai fini del D.Lgs. 231/01 che disciplinano specifiche attività sensibili, in modo da poter prevenire efficacemente la commissione dei reati di cui al decreto legislativo n. 231/01,
  - i facsimile di documentazione inerenti le clausole contrattuali e l'O.d.V., il relativo regolamento e gli allegati.

Tutti i soggetti che gravitano attorno alla struttura societaria (siano essi amministratori, lavoratori dipendenti, autonomi, sindaci, revisori contabili, etc.) sono tenuti a conoscere ed attuare i principi contenuti nel presente documento.

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P. S.r.l. fornisce altresì una esaustiva informativa in merito al presente modello organizzativo, anche nei confronti di soggetti terzi e/o comunque esterni alla struttura gerarchica aziendale, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale [www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it) del Codice Etico e di un estratto del modello organizzativo.

Il presente modello di organizzazione e gestione viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PARTE GENERALE**

10

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## 1. L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/01

### 1.i Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001 (nel prosieguo anche D.Lgs. 231/01), ha inteso conformare il sistema giuridico penale italiano alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito.

Attraverso il richiamato decreto, il legislatore ha superato il principio racchiuso nel broccardo *societas delinquere non potest*, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti che sorge a seguito della commissione, o del tentativo di commissione, di alcuni reati espressamente indicati nel testo normativo da parte di soggetti appartenenti ai vertici aziendali, da **soggetti apicali** o da parte delle persone **sottoposte alla direzione o vigilanza** di questi ultimi, nonché commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sono definiti apicali i soggetti che coprono ruoli gestori o di controlli all'interno dell'impresa, e che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso. Il D.Lgs. 231/01 introduce una importante novità anche sul versante del principio penalistico della territorialità. Mentre in passato la legislazione penale era applicabile solo per i reati commessi in territorio nazionale, il decreto estende l'applicabilità anche in

# S.A.P. S.r.l.

territorio straniero delle norme relative alla repressione di specifici reati. In pratica, da un ambito prettamente interno, si va a sanzionare anche in ambito internazionale. La responsabilità amministrativa degli enti non è una responsabilità che sostituisce la responsabilità civile e/o la responsabilità penale. Al contrario la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 va a sommarsi alle altre responsabilità aumentando così l'arsenale deterrente nelle mani del legislatore.

## 1.ii Fattispecie di reato

In base al principio penalistico della tassatività, i reati presupposto sono esclusivamente quelli elencati nel D.Lgs. 231/01.

Come detto, le originarie fattispecie sono state nel corso degli anni ampliate, ed oggi ricomprendono:

- i delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (nel prosieguo anche "P.A."), nello specifico:
  - o indebita percezione di contributi pubblici;
  - o truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
  - o malversazione di contributi pubblici;

# S.A.P. S.r.l.

- concussione;
- corruzione;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- delitti contro la fede pubblica:
  - falsità in monete;
  - in carte di pubblico credito;
  - e i valori di bollo;
- reati in materia societaria:
  - false comunicazioni sociali;
  - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
  - falso in prospetto;
  - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
  - impedito controllo;
  - formazione fittizia del capitale;
  - indebita restituzione dei conferimenti;
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
  - operazioni in pregiudizio dei creditori;

# S.A.P. S.r.l.

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
  - illecita influenza sull'assemblea;
  - aggio e omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
  - false comunicazioni sociali, impedito controllo, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  - delitti contro la personalità individuale riduzione in schiavitù, induzione di minori alla prostituzione, pornografia minorile, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi;
  - reati di *market abuse*: quali abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
  - reati transnazionali;
  - violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  - delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

# S.A.P. S.r.l.

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali.

I più recenti reati presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità e tutti connotati da una notevole gravità, sono: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché i reati ambientali

Tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 verranno specificamente analizzate nella parte speciale, all'interno degli specifici protocolli.

# S.A.P. S.r.l.

## 1.iii. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati di cui al paragrafo precedente, possono essere di natura **pecuniaria** e/o di natura **interdittiva**.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sentenza di condanna nei confronti dell'ente dispone anche la confisca del prezzo o del profitto del reato. Nel caso in cui vengano comminate sanzioni interdittive, può essere disposta, come pena accessoria, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

# S.A.P. S.r.l.

## 1.iv. Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/01 contiene inoltre la disciplina della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni comminate nel caso si verificano vicende modificative, quali la **trasformazione**, la  **fusione**, la **scissione** e la **cessione d'azienda**. In particolare, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione è avvenuta, e ciò, come ovvio, per evitare di aggirare facilmente la sanzione comminata. Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche per i reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione medesima. In linea generale, nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

In caso di cessione o di conferimento di azienda, il D.Lgs. 231/01 prevede una disciplina unica ricalcata sulla base degli ordinari principi civilistici in materia di obbligazioni. Nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le

# S.A.P. S.r.l.

sanzioni pecuniarie comminate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. E' comunque fatto salvo il previo *beneficium excussionis* dell'ente cedente.

## 1.v. Il modello di organizzazione e gestione

Il D.Lgs. 231/01 prevede una specifica forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 dispone che, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponda se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (detto anche "Organismo di Vigilanza" e di seguito indicato come O.d.V.);

# S.A.P. S.r.l.

- i soggetti hanno commesso o hanno tentato di commettere il reato eludendo fraudolentemente l'attuato modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione, *iuris tantum*, di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica, e quindi, la volontà dell'ente medesimo. La presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a provare (*onus probandi* in capo all'ente) la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6. del D.Lgs. 231/01.

In caso di prova affermativa, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Nello stesso modo, l'art.7 del citato decreto dispone e disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di soggetti sottoposti all'altrui attività di vigilanza e coordinamento, qualora la loro commissione sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Anche in questo caso, la responsabilità dell'ente è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del

# S.A.P. S.r.l.

D.Lgs. 231/01, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico del pubblico ministero (*onus probandi* in capo al p.m.) che dovrà, quindi, provare la mancata adozione o l'inefficace attuazione del Modello.

## 1.vi. Le linee guida di Confindustria

Il D.Lgs. 231/01 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati, purché garantiscano le esigenze indicate dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 231/01.

Confindustria ha emanato il proprio Codice di Comportamento (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. N. 231/2001) in data 7 marzo 2002. Le Linee guida di Confindustria sono state successivamente integrate in data 3 ottobre 2002 per tener conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.

# S.A.P. S.r.l.

61 del 2002 in tema di reati societari, poi aggiornate in data 18 maggio 2004 ed infine in data 12 aprile 2008.

La redazione del presente modello è stata orientata anche sulla base di quanto previsto dalle predette Linee guida di Confindustria.

# S.A.P. S.r.l.

## 2. IL MODUS OPERANDI UTILIZZATO PER LA REDAZIONE E L'ADOZIONE DEL PRESENTE MODELLO

### 2.i. Il contenuto del modello

Il Modello di organizzazione e gestione è stato redatto alla luce delle tipologie di reato enucleate nel D.Lgs. n. 231/01 e, nello specifico, con la focalizzazione sull'attività di S.A.P. S.r.l., così individuando, nella fase di mappatura dei rischi, quelle aree e quelle attività che possono in astratto dare adito all'applicazione delle sanzioni previste nel decreto.

Segnatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma secondo, del prefato decreto, il modello di organizzazione per essere efficace ed efficiente deve:

- individuare all'interno dell'attività dell'impresa le attività esposte al rischio di commissione di reati;
- prevedere specifici protocolli per l'assunzione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare un modo idoneo a prevenire la commissione dei reati nel caso di gestione delle risorse finanziarie societarie o comunque connesse alla società;

# S.A.P. S.r.l.

- disciplinare lo scambio di informazioni tra i vari soggetti destinatari e l'O.d.V.;
- specificare un sistema disciplinare e sanzionatorio in caso di infrazioni che sia adeguato e proporzionato.

Il Modello, rappresentato dal presente documento, e dagli altri documenti costituenti il *corpus* della normativa autoimposta ai sensi del D.Lgs. citato, è costituito da un insieme di principi fondamentali, di linee di condotta, di regole, di disposizioni, di schemi di organizzazione, e ciò in maniera strumentale – nell'ambito del complessivo assetto organizzativo della società – alla realizzazione ed alla gestione di un sistema di controllo delle attività più sensibili, e così finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente documento non ha certamente la pretesa di sostituirsi o di replicare la normativa vigente, che resta, in quanto tale, vivente ed applicabile, ma lo scopo di S.A.P. con il presente documento è andare oltre il semplice dettato normativo, dotandosi di regole che permettano di integrare quanto la legge non specifica, ma prevede solo di sanzionare. Per tale motivo tutta la documentazione inerente il modello di organizzazione e gestione è di tipo autoimposto, ovvero la società stessa, S.A.P., si obbliga ed obbliga i soggetti che vengono con essa in contatto all'osservanza di determinati principi.

# S.A.P. S.r.l.

## 2.ii. Il metodo

L'attività di predisposizione e stesura del presente modello è stata composta da:

- a) analisi dei sistemi e degli apparati di gestione societari;
- b) analisi delle attività societarie, in modo da poter individuare quelle più sensibili in cui potesse verificarsi in astratto il compimento di un reato presupposto;
- c) analisi delle contromisure e dei controlli attualmente attivi per prevenire la commissione dei reati;
- d) predisposizione di Protocolli (ciascuno per ogni attività a rischio) così da indicare compiutamente i passaggi ed i controlli da seguire circa la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie, in modo da prevenire la commissione di reati presupposto;
- e) individuazione delle procedure di controllo da sostituire e/o integrare, ed attuazione degli aggiornamenti;
- f) istituzione di un Organismo di Vigilanza e dello di scambio di informazioni ai vari livelli;
- g) adozione di un modello disciplinare e sanzionatorio adeguato e proporzionato per colpire le condotte manchevoli rispetto a quanto stabilito nel *corpus*.

# S.A.P. S.r.l.

## 2.ii.1. La gestione aziendale

Lo statuto costituisce il documento alla base del sistema di gestione aziendale: dalla nomina dei componenti l'organo di amministrazione, alle regole per il funzionamento sociale.

Tali compiti, posti dallo Statuto, sono illustrati nel documento *ad hoc* collocato nella Parte Speciale del Modello.

Il documento contiene inoltre l'elenco delle principali funzioni aziendali. Le variazioni a livello organizzativo e di organigramma vengono prontamente portate a conoscenza dell'intero personale.

## 2.ii.2. I controlli interni

Il sistema dei controlli interni è composto dall'insieme delle **regole e delle procedure** tramite le quali l'azienda e gli attori della stessa perseguono l'obiettivo sociale anche sulla scorta dei seguenti principi:

- efficacia ed efficienza aziendale;

# S.A.P. S.r.l.

- salvaguardia del patrimonio aziendale e degli assets sociali;
- veridicità e trasparenza delle informazioni contabili e gestionali;
- attività sociale svolta in conformità con i principi di Legge e della corretta prassi aziendale.

I principi generali del sistema dei controlli interni della società sono contenuti nella Parte Speciale del Modello, all'interno degli specifici protocolli.

Il personale che opera all'interno di S.A.P. viene sensibilizzato, formato ed informato circa la necessità dello svolgimento dei controlli. I controlli ed i protocolli vengono attuati da tutti i settori dell'azienda, anche se ciascun soggetto conoscerà diversi gradi di responsabilità e di coinvolgimento.

# S.A.P. S.r.l.

## 3. GLOSSARIO

Si elencano qui di seguito i principali termini cui si fa riferimento nel presente modello.

“Area a rischio”: area di attività all’interno di S.A.P. in cui è astrattamente configurabile la commissione di un reato presupposto.

“CCNL”: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla S.A.P.

“Codice Etico”: il codice etico adottato e approvato da S.A.P.

“Collaboratori esterni”: tutti i collaboratori esterni tra cui i consulenti ed i Fornitori.

“Consulenti”: soggetti che agiscono in nome e/o per conto o a favore di S.A.P. in forza di un mandato, di un contratto o di altro rapporto di collaborazione professionale.

“Destinatari”: tutti i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di organismi di gestione e controllo.

# S.A.P. S.r.l.

“Dipendenti”: i soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con S.A.P.,

“Fornitori”: coloro che forniscono a S.A.P. beni e servizi non professionali

“Incaricati di un pubblico servizio”: ai sensi dell’art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

“Linee Guida di Confindustria”: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

“Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/01.

# S.A.P. S.r.l.

“Organi Sociali o organi gestori”: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

“Organismo di Vigilanza o O.d.V.”: l'organismo di controllo interno, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

“P.A.”: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

“Partner”: le controparti contrattuali con le quali S.A.P. addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, G.E.I.E., consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con S.A.P. nell'ambito delle Aree a Rischio.

“Pubblici Ufficiali”: ai sensi dell'art. 357 c.p. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

# S.A.P. S.r.l.

“Reati presupposto”: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

“Responsabile Interno”: soggetto interno a S.A.P. a cui viene attribuita, da parte del C.d.A. o di un dirigente, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni effettuate all'interno delle Aree a Rischio.

“Report informativo”: ove previsto, il documento compilato dal Responsabile Interno per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.

“Società”: S.A.P. S.r.l.

# S.A.P. S.r.l.

## 4. OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e/o di interesse pubblico finalizzati alla produzione di beni e servizi volti a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate, tutto ciò nell'ambito giuridico della competenza territoriale degli enti locali soci.

Nello specifico la società potrà svolgere:

\*\* la gestione dei servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, manutenzione di caldaie e gestione della rete di teleriscaldamento pubblica;

\*\* le attività connesse al servizio di igiene ambientale, espletata attraverso la gestione del servizio di raccolta differenziata e di nettezza urbana dei Comuni, da realizzarsi attraverso la raccolta, il trattamento, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di piattaforme ecologiche;

\*\* il lavaggio e lo spazzamento stradale;

\*\* il servizio di manutenzione verde pubblico;

\*\* il servizio di sgombero neve;

\*\* la gestione di servizi tributari di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali quale l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

# S.A.P. S.r.l.

\*\* la pulizia e la gestione di stabili comunali nonché la cura degli spazi verdi connessi,

\*\* le attività di manutenzione degli impianti termici e idrici degli stabili comunali,

Inoltre la società potrà svolgere:

\*\*la gestione della rete dell'acquedotto, dei pozzi di captazione dell'acqua e delle reti della fognatura, il tutto subordinato al rispetto della normativa nazionale e locale che regola la gestione in ambiti territoriali ottimali dei predetti servizi,

\*\* la gestione della fatturazione e/o bollettazione del servizio idrico integrato,

- La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e gestione degli impianti.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società, entro i limiti consentiti dalla disciplina dell'"in house providing" e comunque nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria (purché non nei confronti del pubblico), nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare (con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare), in relazione agli scopi sociali di interesse generale, nonché prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di banche, o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di società

# S.A.P. S.r.l.

appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine..

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066


Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## 5. ORGANIGRAMMA SOCIALE



# S.A.P. S.r.l.

## 6. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI S.A.P.

S.A.P., alla luce dell'evoluzione delle normative nazionali ed internazionali in materia di repressione dei reati, ha deciso, con il presente documento, di dotarsi di un sistema di organizzazione e controllo atto a prevenire la commissione dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01. Perché il modello organizzativo sia efficace, efficiente, e funzioni correttamente, risulta altresì necessario che lo stesso sia conosciuto ed attuato da tutti i dipendenti, oltre che dai soggetti di vertice.

Al di là delle sanzioni descritte nel D.Lgs. 231/01, S.A.P. ritiene che l'adozione del modello organizzativo sia un documento strumentale al perseguimento della migliore attività d'impresa nonché alla conduzione degli affari in maniera etica e sostenibile.

Come detto, il modello è stato redatto sulla scorta delle linee guida di Confindustria, aggiornate all'ultima edizione, nonché studiate sulla base della più recente giurisprudenza e dottrina in merito ai reati ex D.Lgs. 231/01, il tutto improntato alla massima diligenza professionale.

# S.A.P. S.r.l.

Scopo del presente Modello è la costruzione e l'adozione di un efficace sistema di protocolli per il controllo delle attività a pericolose mediante l'individuazione delle relative aree di rischio e la loro conseguente catalogazione. Il modello si propone i seguenti scopi:

- ♦ Rendere edotti tutti i soggetti della possibilità di poter incorrere, in caso di violazione dei protocolli e delle procedure qui previste, nelle sanzioni previste dalla normativa nazionale e da quella qui presente autoimposta; Sottolineare che le condotte contrarie alla legge ed alle regolamentazioni autoimposte sono aborrite da S.A.P. e dalla stessa ripudiate e perseguite, anche e soprattutto se hanno procurato un vantaggio o sono state poste in essere nell'interesse di S.A.P.
- ♦ Permettere a S.A.P. di intervenire in maniera pronta e concreta per prevenire o contrastare le condotte illecite.

I punti fondamentali del modello sono:

⇒ la sensibilizzazione e l'informazione a tutti i livelli delle regole e delle procedure contenute nel presente modello;

⇒ la focalizzazione sulle aree a rischio relative all'azienda;

# S.A.P. S.r.l.

- ⇒ la prevenzione ed il controllo delle attività a rischio, mediante verifica della corretta applicazione delle previste procedure;
- ⇒ il controllo e la tracciabilità delle operazioni e delle decisioni assunti nelle aree a rischio;
- ⇒ la tracciabilità della gestione delle risorse finanziarie, economiche e degli assets societari;
- ⇒ la separazione delle funzioni;
- ⇒ la definizione delle deleghe e dei poteri di decisioni, con le rispettive responsabilità;
- ⇒ la verifica della concreta applicazione e del funzionamento del modello, ed eventualmente la necessità di provvedere all'integrazione, alla modifica o alla sostituzione del modello stesso;
- ⇒ la concreta attuazione di un sistema disciplinare e sanzionatorio per il mancato rispetto delle procedure previste dal modello o dal Codice Etico;

# S.A.P. S.r.l.

⇒ l'istituzione ed il funzionamento attivo dell'O.d.V. per il monitoraggio del modello e per il corretto funzionamento dello stesso.

Struttura del Modello: il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", composta a sua volta da singoli "Protocolli" predisposti per le diverse tipologie di reato presupposto.

Il primo Protocollo, denominato "ALFA", è espressamente redatto per i reati previsti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25 nonies (bis) del D.Lgs. 231/01, ovvero quei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Il secondo Protocollo, denominato "BETA", è espressamente redatto per i reati previsti ai sensi dell'art 25-ter del d.Lgs. 231/01 ovverosia per i "Reati Societari".

Il terzo Protocollo, "GAMMA", ed il quarto Protocollo, "DELTA", sono espressamente redatti per delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e delitti contro la personalità individuale, ai sensi dell'art. 25 quater del D.Lgs. 231/01.

# S.A.P. S.r.l.

Il quinto Protocollo, "EPSILON", è espressamente redatto per i reati previsti ai sensi dell'art. 25 ter del D.lgs n. 231/01 riguardanti i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Il sesto Protocollo, "ZETA", è espressamente redatto per i reati previsti ai sensi dell'art. 25 octies del D.lgs n. 231/01, ovvero reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi questi sia in territorio nazionale, che in territorio internazionale.

Il settimo Protocollo, "HETA", è espressamente redatto per i reati previsti ai sensi dell'art. 25 septies del D.lgs n. 231/01 e riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'ottavo Protocollo, "THETA", è espressamente redatto per i reati previsti ai sensi dell'art. 25 nonies del D.lgs n. 231/01 e concerne i delitti informatici, il trattamento illecito di dati ed i delitti in violazione del diritto d'autore.

# S.A.P. S.r.l.

Il nono Protocollo, "IOTA", è espressamente redatto per i reati previsti ai sensi dell'art. 24 ter del D.lgs n. 231/01, i delitti di criminalità organizzata.

Il decimo Protocollo, "KAPPA", inerisce i reati ambientali, recentemente inclusi nel novero dei reati presupposto ex art. 25 undecies del D.lgs n. 231/01.

Per la specifica attività condotta da S.A.P., si precisa che non si ritiene necessario adottare delle specifiche parti speciali inerenti i seguenti reati:

- Reati in tema di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Reati transnazionali.

Ciò in quanto per la struttura stessa della società sono di impossibile realizzo. A tale conclusione si è giunti dopo attenta analisi e mappatura di tutte le aree societarie.

Compito del Consiglio di Amministrazione è quello di integrare, modificare ed aggiornare il presente modello, anche su proposta dell'O.d.V., a seguito di eventuali carenze e/o modifiche strutturali o legislative.

# S.A.P. S.r.l.

## 7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

Come sancito dall'art.6, lettera b, del D.Lgs. n.231/01, affinché il modello organizzativo operi come esimente, lo stesso modello, oltre ad essere efficace ed effettivamente attuato all'interno della società, deve essere affiancato dalla vigilanza di un Organismo *ad hoc* a ciò preposto. L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo O.d.V.), oltre ai compiti di vigilare concretamente, anche per il tramite di appositi delegati ed anche per mezzo di ispezioni programmate ed a sorpresa, cura l'aggiornamento e verifica la rispondenza del modello alle effettive esigenze e necessità societarie, in conformità col dettame del decreto citato. S.A.P. S.r.l.

### Funzione

L'O.d.V. ha il compito precipuo di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo, curandone altresì il relativo aggiornamento.

L'O.d.V. è un organismo indipendente, per permettere tale autonomia, il D.Lgs n. 231/01 stabilisce espressamente che lo stesso organismo sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Pertanto, l'O.d.V. avrà le seguenti caratteristiche fondamentali:

# S.A.P. S.r.l.

- Autonomia e indipendenza: è composto da un singolo membro, detto anche *Proboviro*, in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di seguito descritti, e può essere scelto anche tra i componenti del Collegio Sindacale, purché iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio o di Varese, ovvero, in alternativa, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio o di Varese.
- Non possono rivestire la carica di membro dell'O.d.V. i dipendenti di S.A.P. S.r.l. né i componenti del C.d.A. della società.
- I predetti requisiti di autonomia e indipendenza sono la principale garanzia affinché l'O.d.V. non venga influenzato dalle decisioni degli organi di gestione (*id est* il C.d.A.). nel modello adottato da S.A.P. S.r.l. è altresì previsto un sistema di scambio di informazioni non solo tra C.d.A. e O.d.V., ma anche viceversa.
- Professionalità: il componente dell'organismo di vigilanza è soggetto altamente preparato e specializzato, in modo da garantire un giudizio imparziale circa gli avvenimenti interni alla società.

L'Organismo di vigilanza dovrà altresì:

- monitorare in maniera continua il modello di vigilanza, la sua applicazione ed il suo rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- curare verificare che il modello venga attuato e curarne l'eventuale aggiornamento;

# S.A.P. S.r.l.

- astenersi dal porre in essere operazioni aziendali che non rientrano nella sfera specifica di competenza.

## Requisiti professionali e personali

Come sopra descritto, il soggetto che compone l'O.d.V. di S.A.P. S.r.l. è scelto tra soggetti preparati sia professionalmente che a livello di esperienza nel campo dei modelli di gestione e controllo.

Il componente dell'O.d.V. che si trovasse in condizione di conflitto di interessi, dovrà prontamente darne notizia al C.d.A. e, se del caso, procedere con le proprie dimissioni. In caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, il *Proboviro* dovrà darne tempestivamente notizia al C.d.A., provvedendo a rassegnare le proprie dimissioni.

## Ineleggibilità

Non può essere eletto quale Proboviro il soggetto condannato con sentenza anche non definitiva, o con provvedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

# S.A.P. S.r.l.

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. 61/2002;
- per un reato che comporti e/o abbia comportato una condanna a pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

# S.A.P. S.r.l.

- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 5513 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater decreto legislativo n. 58/1998.

Non può altresì essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza l'interdetto e l'inabilitato, nonché i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno.

Non può essere nominato Proboviro dell'Organismo di Vigilanza il soggetto che rivesta o che abbia rivestito nell'ultimo quinquennio la carica di Sindaco, di Assessore e/o di Consigliere Comunale dei Comuni di Ferno e/o di Lonate Pozzolo. Nel caso di nomina ad uno dei predetti incarichi, il soggetto decade automaticamente e con effetto immediato dalla carica rivestita all'interno dell'O.d.V.

In considerazione delle dimensioni della società, sia in termini di fatturato annuo che in ragione del numero di dipendenti occupati, il C.d.A. di S.A.P. ritiene adeguato per le proprie esigenze strutturali e organizzative e per l'adeguato espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo richieste dalla legge, affidare l'incarico relativo all'Organismo di

# S.A.P. S.r.l.

Vigilanza ad un singolo soggetto, dotato dei requisiti di professionalità e di onorabilità sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina il componente dell'Organismo di Vigilanza tra i soggetti che abbiano i requisiti elencati sopra elencati, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta.

L'O.d.V. relaziona esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

## Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

Il Proboviro dura in carica un anno solare ed è revocabile con deliberazione del C.d.A. anche senza giusta causa. Il Proboviro è sempre rieleggibile, salvo quanto disposto in materia di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza.

La perdita da parte del membro dell'O.d.V. di uno dei requisiti sopra elencati determina la decadenza immediata dalla carica rivestita. In tal caso il C.d.A. provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'evento a nominare il nuovo Proboviro dotato dei requisiti prescritti. Il Proboviro deve dare notizia tempestivamente al C.d.A. della perdita anche di un solo requisito.

Qualora il Proboviro rinunciasse alla carica rivestita dovrà darne tempestivamente notizia al C.d.A., in modo che possa procedere alla nuova nomina.

# S.A.P. S.r.l.

In caso di inerzia del Proboviro nel rendere edotto l'organismo ed il C.d.A. della verifica della causa di decadenza, di ineleggibilità o di incompatibilità, provvede direttamente il C.d.A. a dichiarare la decadenza del Proboviro.

La revoca del Proboviro è posta in votazione e deliberata dal C.d.A. a maggioranza semplice, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale.

Al Proboviro spetta il rimborso delle spese ed un emolumento stabilito nel suo ammontare dal C.d.A.

## Obbligo di segretezza e di riservatezza

Il Proboviro è obbligato a mantenere nei confronti di chiunque l'assoluto riserbo e la totale segretezza in merito alle informazioni assunte e/o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'incarico svolto ed in merito alla provenienza delle informazioni ricevute. L'obbligo di riservatezza e di segretezza non vige nei confronti del C.d.A., il quale deve essere tempestivamente informato da parte dell'O.d.V. circa le eventuali carenze del modello organizzativo o situazioni critiche per S.A.P. S.r.l.

Le informazioni assunte da parte del Proboviro non potranno in alcun modo essere utilizzate per fini differenti da quelli propri dell'organismo di vigilanza. È pertanto fatto divieto al Proboviro di utilizzare le informazioni di cui è venuto in possesso per l'incarico

# S.A.P. S.r.l.

svolto per fini personali e/o comunque per ottenere un vantaggio e/o un profitto personale o per terzi soggetti. I dati registrati dall'O.d.V. vengono comunque trattati in ossequio al D.Lgs. n.196/2003, relativo alla sicurezza dei dati personali.

## Le attività dell'O.d.V.

L'O.d.V. deve:

- vigilare sull'applicazione e sul rispetto del Modello Organizzativo, conosciuto in modo approfondito dal *Proboviro*, curandone le eventuali necessità di aggiornamento, di modificazione e/o di integrazione ritenute opportune, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi (di cui il *Proboviro* deve tener conto), e sulla base delle informazioni in concreto registrate ed analizzate;
- analizzare e monitorare costantemente le segnalazioni, anche anonime, ricevute anche da soggetti esterni alla società;
- operare di concerto con il C.d.A. per la gestione del flusso di informazioni, per informare il C.d.A. delle eventuali iniziative da intraprendere e dell'eventuale necessità di procedere alla revisione del Modello Organizzativo;
- segnalare e informare il C.d.A. dell'accertamento di violazioni al modello organizzativo. Qualora la violazione sia stata posta in essere da un componente del

# S.A.P. S.r.l.

C.d.A. o del Collegio Sindacale, l'O.d.V. provvedere a dare comunicazione della violazione anche al Collegio Sindacale;

- l'O.d.V. si riunisce almeno una volta al mese per analizzare la situazione societaria e dei lavori svolti viene redatto verbale a cura del membro dell'O.d.V. L'O.d.V. redige altresì una relazione annuale per il C.d.A., che viene inoltrata per conoscenza al Collegio Sindacale;
- il Proboviro è tenuto a partecipare alle riunioni del C.d.A., senza diritto di voto né di parola, salvo che gli sia attribuita la facoltà di intervenire volta per volta da parte del C.d.A. Qualora l'ordine del giorno riguardi aspetti inerenti il modello organizzativo o comunque materie sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Proboviro che partecipa alla riunione del C.d.A. deve esprimere il proprio parere in merito. Il parere espresso non è vincolante, ma deve risultare agli atti;
- il Proboviro è invitato a partecipare alle assemblee sociali, senza diritto di voto, e può essere invitato ad illustrare l'attività di controllo e vigilanza svolta durante il mandato.

L'O.d.V. ha le seguenti prerogative:

# S.A.P. S.r.l.

- in quanto entità autonoma, le decisioni e le attività in generale dell'O.d.V., rientranti nella competenza delineata nel presente documento, non possono essere sindacate da alcuna struttura societaria, e nemmeno dal C.d.A.
- Il Proboviro è autorizzato ad accedere presso tutte le strutture societarie anche senza preavviso e senza consenso altrui, al fine di ottenere le informazioni necessarie all'espletamento del proprio incarico
- L'O.d.V. potrà valersi della collaborazione delle strutture societarie ovvero di professionisti esterni per l'espletamento del proprio compito istituzionale.
- L'attività dell'O.d.V., avendo piena autonomia di gestione e pieni poteri, non è soggetta a limiti né a vincoli di spesa.

## Flussi di informazioni

Come disciplinato dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, l'O.d.V. in seno a S.A.P. S.r.l. prevede una serie di sistemi di report informativi finalizzati ad individuare tempestivamente e ad intervenire in maniera concreta sulle situazioni a rischio di commissione reato.

Il C.d.A. di S.A.P. S.r.l. dovrà altresì informare tempestivamente l'O.d.V. di eventuali variazioni degli assetti istituzionali della società stessa.

# S.A.P. S.r.l.

All'interno della società è nominato, tra il personale già in servizio, un responsabile interno il quale garantisce che le informazioni richieste dall'O.d.V. sono trasmesse all'organismo secondo i tempi ed i modi direttamente previsti dall'O.d.V., e che coadiuva il Proboviro nelle analisi e negli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari. Provvede altresì alla registrazione ed all'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione relativa all'O.d.V. L'O.d.V. provvede altresì ad intraprendere il procedimento disciplinare nel caso di segnalazioni palesemente infondate.

Le informazioni assunte sono archiviate in forma cartacea e/o elettronica e sono conservate in maniera tale da preservarle dall'accesso non autorizzato e comunque in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/03.

Il responsabile interno è tenuto al segreto in merito a quanto appreso durante l'incarico svolte, a pena di risarcimento del danno.

## Il controllo

L'O.d.V., anche per il tramite di consulenti e/o professionisti esterni cui abbia conferito regolare e dettagliata delega, eventualmente anche di concerto con il Collegio Sindacale, opera la funzione di controllo:

# S.A.P. S.r.l.

- attuando delle ispezioni periodiche pianificate nei vari uffici e reparti societari, in modo da verificare sul campo l'effettiva attività svolta e le condotte attuate dai soggetti che gravitano attorno a S.A.P. S.r.l. Il calendario di tali visite periodiche, deciso nelle sedute dell'O.d.V., è reso noto ai soggetti appartenenti a S.A.P. S.r.l.;
- attuando delle ispezioni a sorpresa nei vari uffici e reparti societari, in modo da verificare sul campo l'effettiva attività svolta e le condotte attuate dai soggetti che gravitano attorno a S.A.P. S.r.l.;
- con le ispezioni, sia pianificate che a sorpresa;
- richiedendo informazioni e/o delucidazioni, anche scritte, ai singoli soggetti appartenenti a S.A.P. S.r.l.

Alla luce della recente novella normativa, di cui alla L. 12.11.2011, n.183 (legge di stabilità 2012), si da atto che all'art.14, rubricato *riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini*, comma 12, il legislatore ha previsto che: "all'art.6 del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n.231, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo della gestione, possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)." Come sopra esposto, l'organo gestorio di S.A.P. potrà avvalersi del Proboviro scelto all'interno del collegio sindacale, ovvero di un proboviro esterno.

# S.A.P. S.r.l.

## 8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Al fine di predisporre un efficace modello organizzativo si rende necessario affiancare al modello vero e proprio, composto dai principi generali e specifici, nonché dalle norme di condotta prescritte, un adeguato e proporzionato **sistema sanzionatorio**, cosicché il mancato adempimento di quanto previsto nel modello non rimanga lettera morta. La stessa previsione di un sistema disciplinare è presente nel D.Lgs. n.231/01, dove esplicitamente si descrive un sistema che deve essere idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È evidente quindi che per andare esente da pena l'ente dovrà dimostrare (notare l'inversione dell'*onus probandi* presente nel dato normativo) non solo di aver predisposto un modello organizzativo adeguato ed efficiente atto a prevenire le ipotesi di illecito amministrativo previste, ma dovrà anche dare atto che il modello è stato artatamente aggirato dal soggetto agente e che costui è stato sanzionato con apposite misure.

In primo luogo, il modello attuato da S.A.P. S.r.l. prevede un sistema sanzionatorio interno indipendente dall'eventuale instaurazione di un procedimento o di un processo, sia esso civile o penale.

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P. S.r.l. punirà i comportamenti difforni rispetto al modello adottato anche qualora non vi sia alcun procedimento, sia esso penale, civile o amministrativo in essere.

Il sistema sanzionatorio è monitorato dall'O.d.V. e dal C.d.A.

Il procedimento sanzionatorio per la violazione delle regole adottate con il modello di organizzazione e controllo è intrapreso su iniziativa dell'O.d.V. e del C.d.A.

La relativa sanzione è irrogata dal C.d.A., sentito il parere non vincolante dell'O.d.V.

È fatto in ogni caso salvo il diritto di S.A.P. S.r.l. di agire per la richiesta di risarcimento danno nei confronti del soggetto resosi inadempiente rispetto agli obblighi posti dal Modello Organizzativo.

Si delineano le diverse misure disciplinari, suddivise in base ai profili professionali.

## Il Sistema

### **1) Per i LAVORATORI DIPENDENTI**

Ogni violazione di quanto stabilito nel Modello organizzativo e di controllo costituisce illecito disciplinare, e come tale è soggetta alla disciplina prevista all'art. 7 della L.300/70, in conformità con le disposizioni in materia stabilite dal C.C.N.L. in vigore al momento della contestazione, che viene applicato ai dipendenti di S.A.P. S.r.l.

# S.A.P. S.r.l.

Le sanzioni disciplinari vengono irrogate ai dipendenti S.A.P. S.r.l. secondo il principio della proporzionalità, in ossequio a quanto previsto all'art. 2106 c.c., con la dovuta ponderazione – a seconda del caso specifico – della gravità oggettiva del fatto compiuto, della gradazione della colpa e dell'eventuale intenzionalità del comportamento, e dell'eventuale reiterazione del comportamento.

Devono intendersi qui tutte richiamate le disposizioni relative all'art.7 della L. 300/70, sia in riferimento all'esposizione dei codici disciplinari, sia in relazione all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al soggetto, così da dare modo al medesimo di produrre documenti e/o allegare memorie a propria difesa.

## Le infrazioni

La seguente enumerazioni delle infrazioni non costituisce un *numerus clausus*, ma una mera esemplificazione dei comportamenti più comuni. L'O.d.V. e/o il C.d.A. possono procedere alla contestazione di addebiti differenti da quelli qui sotto enunciati.

## Le condotte

- Inosservanza delle prescrizioni individuate nei “Principi Generali di Controllo Interno”.

# S.A.P. S.r.l.

- Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta.
- Mancata osservanza delle disposizioni inerenti il controllo, anche senza che ciò abbia determinato l'esposizione della Società ad una situazione di pericolo.
- Mancata informazione e/o comunicazione all'Organismo di Vigilanza circa una situazione critica, come indicata negli Schemi di Controllo Interno.
- Tenuta di comportamenti a rischio di commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- Tenuta di una condotta a rischio (così come elencati negli Schemi di Controllo Interno dei Processi Operativi e Strumentali) che ha in concreto determinato una situazione che ha esposto S.A.P. S.r.l. ad una concreta situazione di pericolo.
- Condotta tenuta da un soggetto diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato previsto dal decreto legislativo 231/2001.
- Tenuta di una condotta che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.
- Qualunque altro comportamento potenzialmente atto a determinare l'imputazione a carico della Società delle misure previste dal decreto legislativo 231/2001.
- Elusione fraudolenta del modello organizzativo qui descritto.

# S.A.P. S.r.l.

- Mancata osservanza delle prescrizioni poste al controllo e tutela del modello organizzativo.

## Le sanzioni

Le sanzioni vengono applicate dal C.d.A. e sono basate sul criterio della proporzionalità, tenuto conto di tutte le circostanze.

Costituiscono sanzioni disciplinari per le violazioni attinenti l'ambito di trattazione quelle previste e disciplinate dal CCNL applicato al rapporto di lavoro interessato.

## **2) I Dirigenti**

Per i dirigenti, valgono le vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, fermo restando che, per le infrazioni di maggiori gravità, così come individuate dal presente sistema disciplinare, la società potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

Per quanto attiene strettamente ai dirigenti, fermo restando quanto sopra stabilito, è considerato illecito disciplinare la mancata vigilanza nei confronti dei soggetti gerarchicamente subordinati, circa la corretta messa in atto delle disposizioni del presente

# S.A.P. S.r.l.

modello organizzativo, nonché l'omessa o carente informativa/comunicazione nei confronti dell'O.d.V.

### 3) Gli Amministratori

Qualora il comportamento illecito sia tenuto da un componente del C.d.A., l'O.d.V. informa il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, i quali sono tenuti a prendere gli opportuni provvedimenti tra i quali, a seconda della gravità del fatto, anche la convocazione dell'Assemblea sociale in modo da adottare le misure più adeguate (revoca amministratori, delibera azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ecc.)

### 4) I Sindaci

Qualora il comportamento illecito sia tenuto da un componente del Collegio Sindacale, l'O.d.V. informa il C.d.A. ed il Collegio Sindacale i quali sono tenuti a prendere gli opportuni provvedimenti tra i quali, a seconda della gravità del fatto, anche la convocazione dell'Assemblea sociale in modo da adottare le misure più adeguate.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

### 5) Soggetti terzi esterni a S.A.P. S.r.l.

# S.A.P. S.r.l.

Qualora i comportamenti illeciti vengano posti in essere da soggetti esterni alla società, ma che entrino in contatto con essa per i motivi più vari, questi sono sanzionati dagli organi competenti sulla base delle regole interne del modello organizzativo ed in base a quanto previsto nelle clausole contrattuali, ricorrendo, se previsto, all'applicazione di penali, alla risoluzione di contratti, fatto sempre salvo il risarcimento del danno, nonché, nel caso di professionisti iscritti in Albi, la comunicazione all'Ordine professionale di appartenenza del terzo.

# S.A.P. S.r.l.

## 9. LE VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà assoggettato da parte dell'O.d.V. a diverse verifiche:

a) controllo dei documenti: annualmente l'O.d.V. procederà, a propria discrezione, ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da S.A.P.;

b) controllo delle procedure: l'O.d.V. attuerà due tipi di ispezioni: l'una concordata e cadenzata, l'altra a sorpresa ed a totale discrezione. Al termine dell'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, in modo da realizzare un dossier inerente l'attività svolta, così da illustrarlo prima al C.d.A. e poi all'assemblea soci.

# S.A.P. S.r.l.

## 10. IL CODICE ETICO

Le regole di comportamento qui contenute integrano e completano quelle indicate all'interno del documento denominato **Codice Etico**.

In particolare:

il Codice Etico rappresenta uno strumento autonomo e più generale rispetto al modello organizzativo, contenendo anche disposizioni che superano il dettame del D.Lgs. n.231/01. Il Modello è redatto invece sulla base delle specifiche disposizioni e delle specifiche regole contenute nel D.Lgs. 231/01, con particolare attenzione ai reati presupposto che possono concretamente realizzarsi all'interno di S.A.P.

# S.A.P. S.r.l.

## PARTE SPECIALE

62

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “ $\alpha$ - ALFA”**

### **REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “ $\alpha$ - ALFA”

$\alpha.1$  I REATI NEI RAPPORTI CON LA P. A. E IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

$\alpha.1.1$  I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

$\alpha.1.2$  I REATI PREVISTI DAL C.P.

$\alpha.2$  CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

$\alpha.3$  AREE A RISCHIO

$\alpha.4$  I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

$\alpha.5$  LA PROCEDURA

$\alpha.6$  LA VIGILANZA DELL'ODV

# S.A.P. S.r.l.

**α.1 I REATI NEI RAPPORTI CON LA P. A. ED IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

**α.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01**

Reato presupposto: Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Riferimenti normativi: artt. 24 e 25 D. Lgs. N. 231/01.

Sanzioni previste: pecuniarie e interdittive.

**Art.24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

# S.A.P. S.r.l.

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*”.

## **Art.25: Concussione e corruzione**

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.*

# S.A.P. S.r.l.

- **Presupposto del reato: rapporti con la Pubblica Amministrazione.**
- **Rischio commissione reato: Alto.**

Per la peculiare situazione societaria, S.A.P. S.r.l. considera a rischio di commissione reato tutte le aree aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero portare alla realizzazione di un reato presupposto. In tale ambito, particolare delicatezza riveste l'area amministrativa della società, ed in particolare coloro che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni (dirigenti e CdA).

## **α.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.**

I reati contro la P.A. nel dettaglio

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio
  - Riferimenti normativi: artt. 318 e 319 c.p.
  - Sanzioni: detentive
  - Procedibilità: d'ufficio

# S.A.P. S.r.l.

Art.318 c.p. *“Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno”.*

Art.319 c.p. *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.*

Si commette il reato qualora un pubblico ufficiale riceva, o accetti la promessa di ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità in cambio dell'omissione o del ritardo nel compiere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario al suo dovere d'ufficio, così determinando un indebito vantaggio in favore del soggetto che ha offerto o promesso denaro o un'altra utilità.

# S.A.P. S.r.l.

L'attività del pubblico ufficiale potrà riguardare il compimento di un atto dovuto (ad es. una maggiore velocità di evasione di una specifica pratica) ovvero il compimento di in un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio (ad es. favorire una determinata impresa in una gara d'appalto).

La corruzione si diversifica dalla concussione in quanto mentre nella prima tra il soggetto corrotto ed il corruttore esiste un accordo per la realizzazione di un vantaggio reciproco, nella seconda il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Anche in tale ambito si ravvisa un duplice profilo:

(a) qualora S.A.P. riceva o accetti la promessa di ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio e (b) qualora un soggetto interno a S.A.P. o un collaboratore esterno, che agisca in nome o per conto di S.A.P., prometta o consegni ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto d'ufficio ovvero un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

# S.A.P. S.r.l.

Le circostanze aggravanti contemplate nell'art.319bis c.p. prevedono l'aumento della pena qualora il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Corruzione in atti giudiziari
  - Riferimenti normativi: art. 319-ter c.p.
  - Sanzioni: detentive
  - Procedibilità: d'ufficio

Art.319 Ter c.p. *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.*

# S.A.P. S.r.l.

Si commette il reato nel caso in cui, al fine di favorire ovvero di danneggiare una parte in un procedimento, così da trarne un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale. Si realizza il reato anche qualora il vantaggio venga ottenuto a favore di una società che non è parte del procedimento.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
  - Riferimenti normativi art. 320 c.p.

Art. 320 c.p. *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

Si commette il reato qualora un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa di ricevere, per sé o per altri, denaro o un'altra utilità al fine di omettere o di ritardare un atto del suo ufficio ovvero al fine di compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

# S.A.P. S.r.l.

La disposizione dell'art.321 c.p. prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319-bis c.p., nell'art. 319 ter c.p., e nell'art. 320 c.p. circa i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- Istigazione alla corruzione
  - Riferimento normativo: art. 322 c.p.
  - Sanzioni: detentive
  - Procedibilità: d'ufficio

Art. 322: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

# S.A.P. S.r.l.

*La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

Si commette il reato qualora si offra o si prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, al fine di indurlo a compiere, omettere, o ritardare, ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio, e l'offerta o la promessa non venga accettata.

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- Riferimenti normativi: art. 322bis c.p.

# S.A.P. S.r.l.

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni*

# S.A.P. S.r.l.

*pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

Si commette il reato anche qualora il denaro o l'utilità è data, offerta o promessa, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

# S.A.P. S.r.l.

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

6) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

## • Concussione

- Riferimento normativo: art. 317 c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.*

Si commette reato nel caso in cui un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio, ai sensi dell'art.357 c.p., abusi della propria qualità o dei propri poteri,

# S.A.P. S.r.l.

costringendo o inducendo un soggetto a consegnare o a promettere di consegnare a sé o ad altri denaro o altre utilità in realtà non dovute.

Il reato di concussione potrebbe rilevare sotto due profili, e segnatamente:

- ♦ nel caso in cui S.A.P., abusando della propria posizione, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità;
- ♦ nel caso in cui un soggetto apicale ovvero un collaboratore esterno (che nel caso agisca in nome o per conto di S.A.P.) concorra nel reato del pubblico ufficiale, nel caso quest'ultimo, approfittando della propria qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute. Si ricordi che per l'applicazione delle sanzioni ex D.Lgs. 231/01 a S.A.P. deve comunque derivare un vantaggio o un interesse dalla commissione del reato.

• Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

- Riferimento normativo: art. 640, comma 2 n. 1, c.p.
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito [... con la] reclusione da uno a cinque anni e*

# S.A.P. S.r.l.

*della multa da 309 euro a 1.549 euro [...] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.*

Si commette il reato qualora al fine di realizzare un ingiusto profitto, si pongano in essere artifici o raggiri allo scopo di indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'U.E.

Ad esempio si realizza il reato qualora, preparando documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si consegnino volutamente alla P.A. informazioni non veritiere per ottenere l'assegnazione dell'appalto.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- Riferimento normativo: art. 640-bis c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

# S.A.P. S.r.l.

Si commette il reato qualora la truffa sia stata posta in essere al fine di conseguire indebite erogazioni pubbliche. Si può realizzare qualora si pongano in essere artifici o raggiri, quali ad esempio la comunicazione di dati non veritieri ovvero tramite la predisposizione di documentazione falsa, al fine di ottenere finanziamenti pubblici.

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

- Riferimento normativo: 316bis c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Si commette il reato quando, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da un Ente Pubblico ovvero dagli organismi della U.E., non si provvede ad

# S.A.P. S.r.l.

utilizzare tali erogazioni per le finalità per cui erano destinati. Si tratta della distrazione della somma erogata, totale o parziale, rispetto allo scopo cui i finanziamenti erano destinati.

In considerazione del momento consumativo, il reato può configurarsi anche in relazione a contributi ottenuti in passato e il cui ammontare oggi non viene utilizzato per le finalità prescritte.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

- Riferimento normativo: 316-ter c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

# S.A.P. S.r.l.

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Si compie il reato nei casi in cui – tramite l'uso o la presentazione di dichiarazioni o di documentazione falsa ovvero attestante fatti o circostanze non veritiere, ovvero omettendo le informazioni dovute si ottengano, senza diritto, erogazioni, comunque denominate, concesse dalle P.A. ovvero dalla U.E.

In tal caso non è rilevante l'impiego che si fa dell'erogazione ottenuta, ma la modalità con cui si è ottenuta l'erogazione.

Il reato è altresì residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640bis c.p.

• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

- Riferimenti normativi: art. 640-ter c.p.
- Sanzioni: pecuniarie e detentive

# S.A.P. S.r.l.

- Procedibilità: querela di parte, d'ufficio comma III.

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

Si commette il reato qualora, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati ivi contenuti, si ottenga un profitto ingiusto, arrecando danno a terzi.

Ad esempio, si configura il reato qualora, ottenuto un finanziamento, si violi il sistema informatico per modificare l'importo relativo ai finanziamenti ottenuti.

# S.A.P. S.r.l.

## **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

Riferimenti normativi: art. 25decies D.Lgs. 231/01

Sanzioni: sanzioni pecuniarie

Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità' Giudiziaria.

*“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Riferimenti normativi: art. 377bis c.p.

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità*

# S.A.P. S.r.l.

*giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

- Presupposto del reato: condotta volta a influenzare le spontanee dichiarazioni di soggetti avanti alle Autorità Giudiziarie al fine di determinare un vantaggio o un interesse per l'ente.
- Rischio commissione reato: Alta.

La disposizione è volta a sanzionare quelle condotte volte a influenzare la genuinità delle dichiarazioni che la persona convocata dall'Autorità Giudiziaria è chiamata a riferire. L'influenza consiste sia nell'indurre a non rilasciare dichiarazioni, sia a rilasciare dichiarazioni non veritiere e/o incomplete.

L'articolo tutela la corretta attività processuale contro ogni forma di illecita interferenza.

Il reato è rilevante anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli

# S.A.P. S.r.l.

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, anche se in concreto non si ravvisa tale possibilità all'interno di S.A.P., non svolgendo attività oltreconfine.

Per il glossario si si rinvia alle specifiche definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori specificazioni qui contenute.

\*\*\*

Per i reati sopra descritti il D. Lgs. 231/01 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive. Per quelle pecuniarie, si arriva sino ad un massimo di 800 quote (pari a circa € 1.240.000,00), mentre quelle interdittive variano a seconda del reato commesso.

Per i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, la sanzione pecuniaria può arrivare sino ad un massimo di 500 quote (pari a circa € 780.000).

## **α.2 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

# S.A.P. S.r.l.

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 trovano tutti presupposto nel rapporto con la P.A., concetto che ricomprende anche la P.A. degli stati stranieri.

Si rende pertanto necessario definire chi sono tali soggetti e quando la rilevanza del ruolo rivestito diventa presupposto del reato.

**La Pubblica Amministrazione:** “Ente della pubblica amministrazione” è qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura degli interessi pubblici, e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, in ragione di norme di diritto pubblico e/o di atti autoritativi. Il Codice Penale non contiene una definizione di Pubblica Amministrazione. Nella relazione al Codice si fa riferimento alla pubblica amministrazione come a quegli enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Esemplificando, si possono indicare di seguito i soggetti appartenenti alla P.A. più comuni:

1. istituti e scuole, ed in generale le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni)
3. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

# S.A.P. S.r.l.

4. Comunità Europea e Istituti collegati

5. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad esempio INPS e INAIL)

6. enti e Monopoli di Stato;

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. 231/01, le disposizioni del predetto decreto non si applicano allo *Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.*

Le figure più rilevanti al fine della configurabilità dei reati contro la P.A. sono i “Pubblici Ufficiali” e gli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

## **I Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art.357, comma primo, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” il soggetto che esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

# S.A.P. S.r.l.

L'art.357, comma secondo, c.p., definisce la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”. Non si è invece definita la “funzione legislativa” e la “funzione giudiziaria” in quanto l'individuazione dei soggetti appartenenti a tali ultime due ipotesi non ha mai posto particolari problematiche.

Ai sensi della legge penale, legge che si applica nel caso del D.Lgs. 231/01, “è *pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

E' considerata pertanto pubblica la funzione amministrativa prevista dalle “*norme di diritto pubblico*”, ovverosia dalle norme volte a perseguire uno scopo pubblico e/o la tutela di un interesse pubblico e, in quanto tali, superiori alle norme di diritto privato.

Sempre l'art.357, comma secondo, c.p., contiene alcuni dei principali criteri di massima frutto degli studi della dottrina e della giurisprudenza, in modo da distinguere il concetto di “pubblica funzione” da quello di “servizio pubblico”. Le “funzioni pubbliche” sono le attività amministrative che riguardano l'esercizio di:

- ♦ poteri deliberativi;

# S.A.P. S.r.l.

- ♦ poteri autoritativi;
- ♦ poteri certificativi.

In relazione a ciò, sono dunque ascrivibili i seguenti reati (si tratta di reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- Art. 317 c.p., concussione, art. 317 c.p.;
- Art. 318 c.p., corruzione per un atto d'ufficio;
- Art.319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art.319ter c.p., corruzione in atti giudiziari;
- Art.322 c.p., istigazione alla corruzione ;
- Art.322bis c.p., concussione, corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

## Incaricati di un pubblico servizio

I “soggetti incaricati di un pubblico servizio” secondo il dettato dell'art. 358 c.p. sono coloro che “a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve

# S.A.P. S.r.l.

*intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il legislatore quindi definisce il concetto di “*pubblico servizio*” in ordine a due criteri.

Il “*servizio*”, perché sia pubblico, deve essere disciplinato dalle norme di diritto pubblico, con la differenza relativa alla carenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa che sono invece propri della pubblica funzione.

I soggetti incaricati di pubblico servizio sono, ad esempio: i dipendenti delle autorità di vigilanza, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Non costituisce “*pubblico servizio*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”.

# S.A.P. S.r.l.

Per quanto attiene alle attività poste in essere dai privati in virtù di concessioni *et similia*, si deve ritenere ai fini della definizione come pubblico servizio, che non sia sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura, ma sarebbe necessario accertare che le singole attività siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

Tra gli indici più significativi ritroviamo:

- (1) attività sottoposta a controllo e/o indirizzo a fini sociali, e ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato ovvero di altri enti pubblici;
- (2) esistenza di una convenzione e/o concessione *et similia* con la pubblica amministrazione;
- (3) l'apporto finanziario statale;
- (4) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" deve individuarsi, non sulla base della natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma bensì dalle funzioni affidate al soggetto e che devono consistere nella cura di interessi di natura pubblicistica.

# S.A.P. S.r.l.

In relazione a quanto sopra citato, sono configurabili i seguenti reati ascrivibili agli incaricati di pubblico servizio:

- Art.317 c.p., concussione;
- Art. 318 c.p., corruzione per un atto d'ufficio
- Art.319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319ter c.p., corruzione in atti giudiziari
- Art.322 c.p., istigazione alla corruzione
- Art. 322bis c.p., concussione, corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

## **α.3 LE AREE A RISCHIO**

I reati previsti ai sensi degli artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01, prevedono quale presupposto l'esistenza o l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ovvero lo svolgere attività rientranti nel concetto di pubblico servizio.

Alla luce della peculiare situazione societaria di S.A.P., in cui, come detto, i soci sono le amministrazioni comunali di Ferno e di Lonate Pozzolo, ed in virtù dell'affidamento *in house* a S.A.P. conferito da parte dei soci citati, dell'attività *core business* di raccolta dei rifiuti, e nell'ottica, come espresso, di realizzare la massima efficienza e nell'esercizio

# S.A.P. S.r.l.

dell'attività d'impresa, a seguito della mappatura del rischio nelle singole aree di attività dell'impresa si sono individuate le seguenti aree più specificamente a rischio:

1. la partecipazione a bandi di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani volti ad ottenere l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, e di altre operazioni simili. Nell'alveo del rischio, in caso di aggiudicazione, rientra anche l'esecuzione della commessa.
2. la partecipazione a procedure per erogazione di contributi o di finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o dell'U.E. ed il loro corretto impiego;
3. le procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A., quali licenze, autorizzazioni, ecc.;

In relazione al reato previsto all'art. 25-nonies bis, D.Lgs. 231/01, l'Area a Rischio individuata riguarda la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e, in misura nettamente inferiore, all'estero.

Le integrazioni alle predette aree di rischio che si rendessero necessarie saranno evidenziate dall'O.d.V. e dal C.d.A. della società.

## **α.4 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL MODELLO**

Il presente documento concerne i comportamenti adottati dai destinatari del modello.

# S.A.P. S.r.l.

Lo scopo del presente Protocollo Alfa è di assicurarsi che i soggetti destinatari pongano in essere tutte le cautele previste al fine di evitare la commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il presente allegato α si prefigge lo scopo di:

- enunciare i principi generali cui i destinatari, a seconda dello specifico incarico ricoperto, devono conformarsi;
- rendere noti all'O.d.V. ed ai soggetti responsabili delle attività all'interno di S.A.P. le modalità con cui esercitare le proprie attività di vigilanza e controllo.

Durante lo svolgimento delle operazioni qui previste, i destinatari del modello sono tenuti alla scrupolosa osservanza di:

- il Codice Etico;
- le procedure e le condotte enunciate nel Modello Organizzativo e di controllo;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile;

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P. da comunicazione ai Collaboratori Esterni dell'adozione del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Il rispetto della predetta documentazione da parte dei soggetti esterni dovrà essere considerata quale obbligo contrattuale essenziale.

Il Protocollo  $\alpha$  prevede l'espresso divieto per i soggetti destinatari di:

1. mantenere comportamenti che possano, anche potenzialmente, configurare i reati presupposto della natura e del tenore sopra evidenziato, ai sensi degli artt. 24, 25, 25 nonies del D.Lgs. 231/01;
2. operare in conflitto di interesse senza aver preventivamente dato seguito alla procedura informativa interna prevista;
3. ostacolare in qualsivoglia modo l'attività Giudiziaria o l'attività di controllo degli organi interni a ciò deputati.

Come descritto anche nel Codice Etico, è fatto espresso divieto di:

- 1) provvedere a ricevere ovvero a elargire, ovvero promettere di elargire denaro o altra utilità a pubblici funzionari;

# S.A.P. S.r.l.

- 2) consegnare o ricevere, ovvero promettere di offrire, omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, dall'uso o dalla consuetudine, come specificato nel Codice Etico. È vietata altresì l'elargizione di regali a pubblici funzionari, loro parenti e affini, se per l'ammontare, il valore o la consistenza tali doni possano influenzare indebitamente il funzionario. I regali offerti e consentiti devono essere in generale di modico valore o comunque consoni secondo la consuetudine o la prassi aziendale;
- 3) attribuire vantaggi di qualsivoglia altra natura nei confronti dei funzionari della P.A., nonché di parenti o affini;
- 4) corrispondere rimborsi o compensi in favore dei consulenti privi di giustificazione o comunque sproporzionati rispetto alla prestazione corrisposta;
- 5) corrispondere rimborsi o compensi non giustificati o sproporzionati ai fornitori;
- 6) provvedere alla presentazione di dichiarazioni non rispondenti al vero allo scopo di falsare il convincimento della P.A. corrispondente;
- 7) destinare a scopi differenti rispetto a quelli dichiarati gli importi ricevuti a titolo di erogazione/contributo/finanziamento da parte della P.A. per uno specifico scopo;

Per evitare la commissione dei reati di cui sopra:

# S.A.P. S.r.l.

1. i rapporti con la P.A. vengono gestiti in modo trasparente, procedendo, ove ritenuto opportuno, a nominare un responsabile interno per una o più operazioni;
2. gli carichi che vengono assegnati ai consulenti esterni nonché i contratti stipulati con i fornitori sono redatti per iscritto, recano l'indicazione del compenso e sono vagliati e adottati dal C.d.A. di S.A.P.;
3. i pagamenti per importi pari o superiori a € 2.500,00 devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario, o a mezzo assegno non trasferibile, ovvero con qualsiasi altra modalità purché tracciabile;
4. le dichiarazioni rilasciate nei confronti della P.A. devono rispondere al vero;
5. i soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza inerente le attività predette (pagamenti, bandi di partecipazione, ecc.) devono prestare particolare attenzione all'attività, provvedendo a segnalare eventuali anomalie all'O.d.V.
6. S.A.P. si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dagli accordi di affidamento in house.

In relazione ai rapporti con le Autorità Giudiziarie, è fatto divieto ai soggetti appartenenti a S.A.P. di influenzare in qualsiasi modo, sia tramite violenza/minaccia che tramite dazione o promessa di utilità, le dichiarazioni che dovranno essere rese dal soggetto che deve essere sentito dall'autorità procedente.

# S.A.P. S.r.l.

## α.5 LA PROCEDURA

Le operazioni a rischio descritte nella Scheda α.3 del presente allegato α ed inerente i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 devono essere opportunamente poste sotto osservazione.

A seconda del rischio dell'attività e qualora venga ritenuto opportuno, l'A.D. o il Presidente di S.A.P., ovvero un dirigente da questi soggetti incaricato, delegano un Responsabile Interno per l'operazione o le operazioni da compiere. Il soggetto delegato può anche essere uno dei membri del C.d.A.

Tale soggetto:

- è il responsabile per il compimento dell'operazione a rischio;
- è il responsabile dei rapporti con la P.A. per lo specifico incarico.

Il responsabile interno, quando nominato, compila uno specifico rapporto circa le operazioni compiute e lo trasmette a C.d.A. e O.d.V. Il rapporto deve contenere:

- descrizione dell'operazione a rischio, indicandone, anche a livello approssimativo, il valore economico;

# S.A.P. S.r.l.

- i soggetti, anche le pubbliche amministrazioni, coinvolti nell'operazione;
- i dati del Responsabile dell'operazione e gli estremi della nomina, evidenziando altresì il ruolo ricoperto in S.A.P.;
- la dichiarazione del Responsabile Interno che contenga l'enunciazione degli obblighi e degli adempimenti, e la dichiarazione di non aver commesso reati.
- gli eventuali soggetti di cui Responsabile Interno si è avvalso, previa comunicazione ed espressa autorizzazione del C.d.A. e la dichiarazione di tali soggetti circa la piena conoscenza degli adempimenti e degli obblighi e la dichiarazione di non aver commesso reati;
- descrizione delle attività, delle iniziative e dei principali adempimenti compiuti durante lo svolgimento dell'incarico;
- l'indicazione di eventuali società che partecipano all'operazione e le modalità di scelta di tali società con l'indicazione da parte di queste ultime di aver dato seguito ai principi di correttezza e trasparenza nonché di rispondenza alle norme di legge;
- ogni altra circostanza che si ritenga utile riportare attinente l'operazione a rischio;

Il Responsabile Interno nominato sarà tenuto a:

# S.A.P. S.r.l.

1. informare l'O.d.V. circa lo stato delle operazioni a rischio tramite l'inoltro di report periodici e di eventuale documentazione allegata;
2. rispondere alle eventuali interpellanze inoltrate dall'O.d.V. nonché fornire la massima collaborazione in caso di ispezione da parte dell'O.d.V.;
3. informare l'O.d.V. della chiusura dell'operazione trasmettendo il relativo rapporto finale.

L'O.d.V. può prevedere ulteriori meccanismi per la verifica ed il controllo dell'operazione a rischio.

## **α.5.1 Nei contratti**

All'interno dei contratti stipulati da S.A.P. dovrà essere contenuta un'apposita clausola che richiami al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico, anche per i soggetti esterni a S.A.P.

## **α.6 LA VIGILANZA DELL'ODV**

E' compito dell'O.d.V. della Società:

a) emanare direttive ed aggiornare istruzioni specifiche relative a:

- situazioni in cui nominare il responsabile interno per la specifica operazione

# S.A.P. S.r.l.

- compilazione dei rapporti e dei report sopra descritti;
  - i comportamenti da mantenere quando si opera all'interno di aree a rischio;
  - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione dei rapporti o l'individuazione del responsabile interno;
- b) verificare con periodicità il sistema delle deleghe;
- c) verificare la correttezza delle clausole contrattuali relative:
- all'osservanza da parte dei soggetti delle disposizioni del D.Lgs. 231/01;
  - alla possibilità di effettuare operazioni di controllo sui destinatari per verificare il rispetto delle procedure prescritte;
  - ad attuare le sanzioni previste;
- d) verificare ed indagare sulle segnalazioni pervenute adottando specifiche prassi di controllo;
- e) suggerire la necessità di integrare/modificare/sostituire il Modello Organizzativo e le relative procedure di verifica.

# S.A.P. S.r.l.

## PROTOCOLLO “ $\beta$ - BETA”

### I REATI SOCIETARI

102

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “β - BETA”

#### β.1 I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

##### β.1.1 I reati previsti dal D.Lgs. 231/01

##### β.1.2 I reati previsti dal C.P.

#### β.2 LE AREE A RISCHIO

#### β.3 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL MODELLO

#### β.4 LA PROCEDURA

##### β.4.1 La procedura per le operazioni a rischio

##### β.4.2 Contratti

#### β.5 LA VIGILANZA DELL'ODV

103

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## β.1 I REATI SOCIETARI

### β.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Si descrivono di seguito le fattispecie previste per i reati societari:

FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

#### Art. 25-ter: Reati societari

*“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

# S.A.P. S.r.l.

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

# S.A.P. S.r.l.

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

# S.A.P. S.r.l.

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

## β.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.C. E DAL C.P.

### • False comunicazioni sociali

- Riferimenti normativi: art.2621 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o

# S.A.P. S.r.l.

*del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione*

# S.A.P. S.r.l.

*dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.*

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

- Riferimenti normativi: art. 2622 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: querela o d'ufficio

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

# S.A.P. S.r.l.

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità*

# S.A.P. S.r.l.

*è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.*

L'ipotesi disciplinata all'art. 2621 c.c., si configura qualora un soggetto, con l'intenzione di ingannare soci o i terzi ed in modo da trarne un ingiusto profitto, rappresenti nelle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni ecc.) fatti materiali che non rispondono a verità; ovvero nel caso in cui le informazioni imposte dalla legge come necessarie, vengano omesse da tale soggetto.

# S.A.P. S.r.l.

Si precisa che viene espressamente esclusa *ex lege* la punibilità nel caso in cui le dichiarazioni non rispondenti al vero non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica. In ogni caso la punibilità è esclusa se la difformità tra quanto dichiarato e quanto effettivo non sia superiore al 5% del risultato economico d'esercizio ovvero non sia superiore all'1% del patrimonio netto. Il fatto non è punibile anche qualora sia conseguenza di valutazioni estimative che, prese singolarmente, differiscono di non oltre il 10% rispetto a quella veritiera.

Il reato previsto all'art. 2622 cod. civ. si configura qualora, con l'intenzione di ingannare i soci o i terzi ed in modo da realizzare un ingiusto profitto, si rappresentino nelle scritture previste dalla legge fatti materiali non rispondenti al vero, così da indurre in errore i destinatari dell'informativa, arrecando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

L'unica differenza tra i due articoli, che contemplano la medesima condotta criminosa, è il verificarsi o meno di un danno per società, soci o creditori sociali.

# S.A.P. S.r.l.

I soggetti che possono materialmente commettere tali reati sono: amministratori, sindaci ed eventuali liquidatori.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi

- Riferimenti normativi: art. 2629-bis c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

# S.A.P. S.r.l.

- Indebita restituzione dei conferimenti

- Riferimenti normativi: art. 2626 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, unici soggetti a poter compiere tale reato, provvedano alla restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o la liberazione di questi dall'obbligo di provvedervi, qualora ciò non sia espressamente previsto dalla legge. Il reato mira a prevenire il depauperamento sociale in danno dei creditori sociali e della stessa *par condicio creditorum*.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

- Riferimenti normativi: art. 2627 c.c.
- Sanzioni: detentive

# S.A.P. S.r.l.

- Procedibilità: querela

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

Il reato si configura nel caso di ripartizione di utili , o persino di acconti su utili, in realtà non conseguiti o destinati ex lege ad altra attività(es. riserva legale). Il reato si configura anche nel caso di distribuzione delle riserve societarie, fuori dei casi previsti dalla legge. Si precisa che l'eventuale restituzione degli utili indebitamente percepiti e/o la ricostituzione delle riserve distribuite prime dell'approvazione del bilancio estingue il reato. Il reato può essere materialmente commesso solo dagli amministratori, eventualmente in concorso, ex art. 110 c.p., con altri soggetti.

# S.A.P. S.r.l.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

- Riferimenti normativi: art. 2628 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Si configura il reato nel caso in cui, fuori dai casi previsti dalla legge, si provveda all'acquisto di quote o azioni emesse dalla società in modo tale da provocare danni patrimoniali alla società.

# S.A.P. S.r.l.

Si precisa che se il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima dell'approvazione del bilancio, il reato è estinto. I soggetti che possono materialmente compiere il reato sono i soli amministratori, eventualmente in concorso ex art.110 c.p. con altri soggetti.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori

- Riferimenti normativi: art. 2629 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: querela

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

# S.A.P. S.r.l.

L'ipotesi ricorre nel caso in cui si provveda ad una riduzione di capitale sociale ovvero si proceda con una operazione straordinaria e ciò cagionando un danno patrimoniale ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Solo gli amministratori possono commettere tale reato.

- Formazione fittizia del capitale

- Riferimenti normativi: art. 2632 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

# S.A.P. S.r.l.

Il reato si configura in caso di formazione o aumento in modo artefatto del capitale sociale, anche parzialmente, con l'attribuzione di azioni o quote in misura superiore al capitale sociale, tramite la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, con la sopravvalutazione dei conferimenti avvenuti in natura, di crediti, ovvero nel caso di trasformazione, del patrimonio della società.

Il reato può essere commesso solo dagli amministratori e dai soci che conferiscono i beni.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

- Riferimenti normativi: art. 2633 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: querela

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

# S.A.P. S.r.l.

Il reato si configura quando i liquidatori procedono alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del soddisfacimento di tutti i creditori sociali, ovvero prima dell'accantonamento delle somme necessarie al pagamento dei creditori. È necessario che l'azione provochi un danno ai creditori. Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato può essere commesso solo dai liquidatori, eventualmente in concorso con altri soggetti ex art.110 c.p.

- Impedito controllo

- Riferimenti normativi:art. 2625 c.c.
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: querela

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

# S.A.P. S.r.l.

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa [...]”.*

Il reato si configura in caso di ostacolo, anche realizzato con l'occultamento di documenti o con altri artifici, allo svolgimento delle attività di controllo che spettano ex lege ai soci ed agli organi di controllo sociali.

Se la condotta ha provocato un danno al socio, la pena è aumentata.

Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

- Illecita influenza sull'assemblea

- Riferimenti normativi: art. 2636 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: querela

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

# S.A.P. S.r.l.

Il reato si configura nel determinare una maggioranza in assemblea sociale con l'utilizzo di atti sleali, così da conseguire un profitto ingiusto.

Tale reato può essere compiuto da chiunque (reato comune).

## TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

### • Aggiotaggio

- Riferimenti normativi: art. 2637 c.c.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

# S.A.P. S.r.l.

Il reato si configura nel caso di diffusione di notizie fasulle, ovvero nel caso vengano posti in essere artifici o altri atti, idonei a realizzare una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati.

Si tratta di un reato comune, che può quindi essere compiuto da qualsiasi soggetto.

## **β.2 LE AREE A RISCHIO**

Si elencano di seguito le attività e le aree ritenute a più elevato rischio di compimento reati:

1. predisposizione delle comunicazioni inviate ai soci indicanti lo stato della situazione societaria (economica, finanziaria e patrimoniale) sia che si tratti della normale documentazione periodica (bilancio, ecc.) sia che si tratti di informazioni differenti dalle normali comunicazioni;
2. predisposizione di dati e/o notizie da comunicare a soggetti esterni;
3. documentazione relativa ai rapporti con gli organi di controllo;

Eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie rispetto a quanto sopra riportato saranno proposte dal C.d.A. ovvero dal Proboviro ed approvate dal C.d.A.

# S.A.P. S.r.l.

## β.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

Il Protocollo Beta è rivolto in particolare ai destinatari interni a S.A.P. S.r.l. che provvedono a predisporre e/o ad approvare la documentazione contabile e/o amministrativa e/o informativa di cui alle aree a rischio indicate al punto precedente.

Lo scopo è quello di sensibilizzare il più possibile i soggetti che operano nelle aree di rischio sopra descritte, in modo da coinvolgerli direttamente nel controllo e nella vigilanza specifica prevista per prevenire la commissione di reati presupposto.

Il Protocollo BETA si prefigge lo scopo di:

- provvedere ad assegnare una serie di principi generali e procedurali cui i soggetti destinatari dovranno conformarsi per la corretta attuazione del modello organizzativo;
- consegnare all'O.d.V. ed ai soggetti destinatari delle linee guida da comparare con il comportamento in concreto posto in essere dal soggetto agente e di conseguenza vigilare e controllare l'operato dei soggetti con un concreto termine di paragone.

I soggetti destinatari, nello svolgimento delle proprie mansioni ed in particolare i soggetti che operano in aree a rischio sono tenuti alla scrupolosa osservanza:

- del Codice Etico;

# S.A.P. S.r.l.

- delle procedure amministrative e contabili per la predisposizione dei relativi documenti secondo la diligenza professionale richiesta e secondo quanto stabilito dalla prassi operativa;
- delle normative e dei regolamenti di S.A.P. S.r.l. anche autoimposti.

I soggetti destinatari dovranno:

- astenersi dal compiere azioni o omissioni integranti, anche astrattamente e/o potenzialmente, ipotesi previste dalla legge come reato presupposto, e segnalare al Proboviro ogni comportamento e/o direttiva ricevuta lesiva o potenzialmente lesiva del patrimonio sociale o comunque passibile di repressione ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- mantenere un comportamento ispirato al Codice Etico ed ossequioso delle linee di condotta contenute nel modello organizzativo. In particolare è vietata la predisposizione o la comunicazione di dati non rispondenti al vero, artatamente modificati, incompleti, falsi, lacunosi o comunque suscettibili di ingenerare nei confronti dei soci o dei terzi una falsa rappresentazione della situazione societaria;
- mantenere un comportamento corretto e trasparente, volto al rispetto della corretta prassi aziendale e delle linee guida;

In particolare è vietato:

# S.A.P. S.r.l.

a) modificare artificiosamente le informazioni destinate alla redazione dei documenti contabili;

b) presentare informazioni o comunque dati che possano ingenerare una falsa rappresentazione della situazione societaria nei confronti dei soci e dei terzi.

- assicurare la corretta e regolare funzione societaria e degli organi societari, prestando ogni collaborazione agli organi di controllo interno;

In particolare è vietato:

a) mantenere condotte attive e/o omissive che ostacolino volutamente l'attività di controllo e di vigilanza, quali, a mero titolo esemplificativo, nascondere documentazione, modificare artatamente la documentazione societaria, ovvero il porre in essere ulteriori comportamenti fraudolenti che possano ingenerare una falsa credenza in merito alla società nei soci o nei terzi;

b) influenzare o tentare di influenzare fraudolentemente l'assemblea sociale, gli organi di controllo o di gestione;

- provvedere tempestivamente entro i termini di legge alle comunicazioni previste *ex lege*;

In particolare è vietato:

# S.A.P. S.r.l.

- a) omettere le attività necessarie per il controllo da parte dei soci ovvero ostacolarlo in qualsivoglia modo;
- b) esporre documentazione o informazioni false o non rispondenti al vero;
- c) mantenere condotte idonee ad ostacolare l'esercizio delle funzioni sociali.

- rispettare pedissequamente le normative poste dalla legge in favore dei soci e dei terzi circa l'integrità del patrimonio sociale;

In particolare è vietato:

- a) restituire i conferimenti o porre in essere comportamenti che siano volti alla restituzione o alla liberazione dei conferimenti da parte dei soci, fuori dei casi consentiti dalla legge;
- b) distribuire utili non conseguiti o destinati a riserva per legge o per statuto, quando non espressamente previsto dalla legge;
- c) ridurre il capitale sociale ovvero procedere con operazioni straordinarie in violazione della *par condicio creditorum*;
- d) formare ovvero aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- e) procedere con la ripartizione dei beni sociali in spregio alle normative poste a protezione del capitale sociale e dei creditori sociali.

# S.A.P. S.r.l.

## β.4 LA PROCEDURA

### β.4.1 La procedura per le operazioni a rischio.

Si precisano di seguito i principi da seguire per le singole aree a rischio

A. il soggetto demandato alla compilazione dei documenti contabili:

- a) verifica la correttezza delle procedure poste in essere e la rispondenza dell'operato a quanto indicato dalla legge e dalle linee guida;
- b) controlla la rispondenza alle normative, di concerto con il C.d.A., in occasione del bilancio di esercizio, e, ove previsto, delle varie relazioni annuali;

B. Il C.d.A., il collegio sindacale e l'O.d.V. vigilano sull'operato del soggetto responsabile della redazione dei documenti amministrativi contabili.

C. Il soggetto responsabile dei documenti contabili:

- provvede alla verifica dell'attuazione delle procedure di cui ai punti precedenti;
- accede alla documentazione necessaria per l'incarico da svolgere;
- riferisce al C.d.A. e al Collegio Sindacale e all'O.d.V.;

# S.A.P. S.r.l.

- elabora i documenti da trasmettere al C.d.A., al Collegio sindacale, all'O.d.V. ed ai soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- predispone, secondo quanto ritenuto opportuno, eventuali piani di formazione e/o aggiornamento circa la materia contabile.

D. Nelle procedure inerenti i conferimenti, la distribuzione di utili o di acconti su utili, ovvero di riserve, si dovranno seguire i seguenti principi:

- a) in relazione alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a operazioni straordinarie e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al al Collegio Sindacale e all'O.d.V.;
- b) tutta la documentazione inerente le operazioni di cui al punto precedente dovrà essere tenuta a disposizione del Proboviro.

## **β.4.2 Nei contratti**

All'interno dei contratti stipulati da S.A.P. dovrà essere contenuta un'apposita clausola che richiami al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

## **β.5 L'O.D.V. NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI**

# S.A.P. S.r.l.

Per quanto attiene ai reati societari, l'O.d.V.:

- a) vigila sulle operazioni effettuate, verifica il rispetto delle procedure sopra descritte ed eventualmente ne promuove l'aggiornamento o la modifica;
- b) inoltre, per quanto attiene strettamente ai documenti contabili, l'O.d.V. vigila sull'efficacia delle procedure per la prevenzione dei reati sociali;
- c) esamina le segnalazioni pervenute relative a tali reati.

Infine l'O.d.V. vigila sulla corretta applicazione delle procedure sopra descritte e può attuare ispezioni periodiche pianificate o a sorpresa. Può anche richiedere informazioni scritte agli organi di gestione e/o di controllo circa determinate operazioni contabili poste in essere.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “Γ - GAMMA”**

### **REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO**

131

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “Γ - GAMMA”

Γ.1 I REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Γ.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Γ.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

Γ. 2 LE AREE A RISCHIO

Γ.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

Γ.4 LA VIGILANZA DELL'ODV

# S.A.P. S.r.l.

## Γ.1 I REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Il Protocollo "Γ" concerne i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

### Γ.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Riferimenti normativi: art. 25quater D. Lgs. 231/01

Sanzioni previste: sanzioni pecuniarie e interdittive

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico *"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

# S.A.P. S.r.l.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

- Presupposto del reato: condotta volta a realizzare finalità terroristiche o volta al sovvertimento dell'ordine democratico, sempre nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

- Rischio commissione reato: Remoto

Non presentando tali attività un rischio concreto per S.A.P. S.r.l. di commissione di un reato, si enumerano di seguito i riferimenti normativi, senza addentrarsi nel dettaglio. Si precisa inoltre che il D.Lgs. non richiama espressamente gli articoli, ma lascia all'interprete la ricerca dei reati previsti in tale ambito dal c.p. e dalle leggi speciali.

# S.A.P. S.r.l.

## Γ.1.1 I REATI PREVISTI DAL C.P.

- Le associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

*“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.*

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

*“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti*

# S.A.P. S.r.l.

*contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.*

- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.*

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.*

# S.A.P. S.r.l.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.*

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

*“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e*

# S.A.P. S.r.l.

*sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

*“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto*

# S.A.P. S.r.l.

*comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

*“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare*

# S.A.P. S.r.l.

*per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.*

- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

*“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione”.*

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Art.304 c.p.

*“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la*

# S.A.P. S.r.l.

*reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo”.*

Art.305 c.p.

*“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati”.*

- Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Art.306 c.p.

*“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò*

# S.A.P. S.r.l.

*solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.*

Art.307 c.p.

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.*

Unitamente alle fattispecie legislative summenzionate, sono rinvenibili ipotesi di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico anche all'interno di leggi speciali.

# S.A.P. S.r.l.

In particolare è d'obbligo ricordare l'art. 1 della legge n. 15 del 6 febbraio 1980, che prevede, quale circostanza aggravante, l'ipotesi che il reato sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, qualsiasi reato indicato nel codice penale o contenuto nelle leggi speciali, può diventare presupposto per la responsabilità dell'Ente.

## LA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi dell'art.2 della citata convenzione, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato (secondo quanto definito nei trattati contenuti nell'allegato della citata convenzione); ovvero
- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

# S.A.P. S.r.l.

## Γ.2 LE AREE A RISCHIO

Per l'attività svolta da S.A.P., si ritiene che il rischio di commissione dei reati sopra indicati sia remoto. Data la necessità che il reato, per poter integrare gli estremi del reato presupposto, debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società, si considerano difficilmente realizzabili i reati presupposti sopra indicati.

Anche a livello di finanziamento, diretto o indiretto, a eventuali enti che operino in situazioni ambigue, il rischio di commissione del reato presupposto risulta evidentemente remoto: S.A.P. non opera nel mercato internazionale, né ha mai proceduto ad fusioni e/o acquisizioni di tal genere.

## Γ.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

Sebbene il rischio di commissione dei reati sopra elencati sia da considerarsi remoto, è comunque d'obbligo vigilare sulle operazioni sensibili che vengono compiute all'interno della realtà aziendale. In particolare i soggetti dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni contenute:

- nel Codice Etico;
- nei documenti relativi alla prevenzione circa la commissione dei reati ai sensi del D.Lgs. 231/01;

# S.A.P. S.r.l.

- in ogni altra eventuale documentazione vincolante emessa da S.A.P. S.R.L.

## Γ.4 LA VIGILANZA DELL'ODV

In relazione ai reati sopra menzionati l'OdV vigila sul corretto rispetto delle disposizioni contenute nel codice etico e nel presente documento. In particolare il proboviro si occupa di verificare che il modello sia costantemente attuale ed eventualmente promuove le modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito di carenze del modello, del cambiamento della politica aziendale di S.A.P., delle sue scelte economiche, ovvero nel caso di *mutatio legis*.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “Δ - DELTA”**

### **REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

146

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “Δ - DELTA”

#### Δ.1 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

##### Δ.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

##### Δ.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

#### Δ2 LE AREE A RISCHIO

#### Δ3 I DESTINATARI E I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

#### Δ.4 LA VIGILANZA DELL'ODV

# S.A.P. S.r.l.

## **Δ.1 I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

La fattispecie, non presente nella versione originaria del D.Lgs. n.231/01, è stata introdotta dalla Legge n.228 dell'11 Agosto 2003, ed è disciplinata all'art.25 quinquies del predetto decreto.

### **Δ.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01**

Art. 25-quinquies: delitti contro la personalità individuale.

*“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

# S.A.P. S.r.l.

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3”.*

- **Presupposto del reato: condotta volta a realizzare reati contro la persona**
- **Rischio commissione reato: Remoto**

## **Δ.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.**

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta*

# S.A.P. S.r.l.

*è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.*

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

*“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.*

*Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.*

# S.A.P. S.r.l.

*Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi”.*

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

*“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.*

# S.A.P. S.r.l.

*Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.*

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.*

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

# S.A.P. S.r.l.

*“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro”.*

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

*“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

# S.A.P. S.r.l.

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

Per l'attività svolta da S.A.P. il rischio di commissione di uno dei reati elencati nella presente parte speciale DELTA è remoto.

## **Δ.2 LE AREE A RISCHIO**

In relazione alle tipologie di reato sopra indicate, l'unica possibilità, anch'essa per la realtà di S.A.P. remota, di commissione di uno dei reati sopra previsti, potrebbe essere determinata da scambi finanziari/economici con paesi terzi.

S.A.P. tuttavia ad oggi non ha intrattenuto né intrattiene relazioni con paesi esterni, sia comunitari che extracomunitari, per cui nel caso la politica aziendale dovesse modificarsi nel futuro, l'O.d.V. provvederà ad aggiornare il presente documento secondo le direttive ritenute necessarie.

## **Δ.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI**

# S.A.P. S.r.l.

Come per le altre parti speciali in cui il rischio di commissione di uno dei reati presupposto è considerato remoto, anche nel presente Protocollo i destinatari sono tenuti ad osservare le direttive e le procedure contenute nel codice etico, nella presente documentazione, ed in generale in tutte le documentazioni vincolanti emesse da S.A.P., oltre, ovviamente, al rispetto della normativa in vigore.

## **Δ.4 LA VIGILANZA DELL'ODV**

Nonostante il rischio di commissione dei reati sopraccitati venga considerato remoto, l'O.d.V. deve comunque vigilare affinché il presente modello organizzativo sia adeguato alle circostanze aziendali. In caso di varazioni della politica aziendale, delle relazioni economico-finanziarie, ovvero in caso di *mutatio legis*, sarà compito dell'O.d.V. promuovere l'aggiornamento e/o l'integrazione del presente documento.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “E - EPSILON”**

### **ABUSI DI MERCATO**

156

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO“E - EPSILON”

#### E.1 I REATI DI ABUSO DEL MERCATO

##### E.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

##### E.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

#### E.2 I DESTINATARI ED I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

#### E.3 LA VIGILANZA DELL'ODV

# S.A.P. S.r.l.

## E.1 I REATI DI ABUSO DEL MERCATO

Il presente Protocollo “EPSILON” è riferito ai reati concernenti gli abusi di mercato, ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 231/01 e TUF (Testo Unico della Finanza).

Per le dimensioni e l'attività di S.A.P., società non quotata e ad azionariato non diffuso, i reati presupposto previsti dalla presente parte speciale, non sono configurabili.

### E.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

- ♦ Abusi di mercato Art. 25-sexies

*“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entità, la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.*

Presupposto del reato: condotta volta a realizzare condotte atte a condizionare e/o alterare i mercati mobiliari.

# S.A.P. S.r.l.

Rischio commissione reato: Remoto

Non presentando tali attività un rischio concreto per S.A.P. S.r.l. di commissione di un reato, si enumerano di seguito le relative specifiche normative, senza addentrarsi nel dettaglio.

## **E.1.2. I REATI PREVISTI DAL C.P. E DALLE LEGGI SPECIALI**

Reato di abuso di informazioni privilegiate:

Riferimenti normativi: art. 184 d.lgs. 58/1998

Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate:

Riferimenti normativi: art. 187-bis d.lgs. 58/1998

Reato di manipolazione del mercato:

Riferimenti normativi: art. 185 d.lgs. 58/1998

Illecito amministrativo di manipolazione del mercato:

Riferimenti normativi: art. 187ter d.lgs. 58/1998

# S.A.P. S.r.l.

## E.2 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

Pur non essendo astrattamente configurabile alcun reato tra quelli sopra indicati, i soggetti destinatari devono in ogni caso conformare i propri comportamenti ai principi previsti nel codice etico, nella presente documentazione, e in tutti i documenti vincolanti emanati da S.A.P.

## E.3 LA VIGILANZA DELL'ODV

L'O.d.V. vigila affinché vengano rispettati tutti i principi dettati dalla normativa vigente e dalle normative autoimposte.

L'O.d.V., nel caso di mutazione della politica aziendale che conduca la società ad essere soggetta alle disposizioni del T.U.F., provvederà senza indugio nell'implementare principi e procedure adeguate a quanto richiesto dalla normativa vigente al momento.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “Z - ZETA”**

### **I REATI DI RICICLAGGIO**

161

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “Z - ZETA”

#### Z.1 I REATI DI RICICLAGGIO

Z.1.2 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Z.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

#### Z.2 LE AREE A RISCHIO

#### Z.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

#### Z.4 LA PROCEDURA

Z.4.1 LA PROCEDURA PER LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

#### Z.5 LA VIGILANZA DELL'ODV

162

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## Z.1 I REATI DI RICICLAGGIO

### Z.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Art. 25-octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

*“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231“.*

# S.A.P. S.r.l.

Presupposto del reato: condotta che determina la rimessione sul mercato del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.

Rischio commissione reato: Bassa

## Z.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

*“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

# S.A.P. S.r.l.

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

# S.A.P. S.r.l.

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

## Z.2 LE AREE A RISCHIO

In virtù di quanto sopra descritto, le aree aziendali ritenute a rischio di commissione reato sono:

1. quelle relative ai rapporti con i fornitori o controparti;
2. quelle relative a flussi finanziari in entrata;
3. quelle amministrativo/contabili.

Eventuali aggiornamenti delle sopra descritte aree a rischio saranno effettuati a cura dell'O.d.V.

## Z.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

il presente Protocollo si prefigge l'obiettivo di permettere ai soggetti che operano all'interno delle aree considerate sensibili di comportarsi secondo le regole di condotta stabilite dalla legge e dai regolamenti autoimposti.

A tal fine, nello svolgimento degli incarichi, tutti i soggetti interessati dovranno scrupolosamente rispettare le disposizioni contenute:

# S.A.P. S.r.l.

- nel Codice Etico;
- nella normativa nazionale;
- nel presente Modello Organizzativo.

I consulenti e le parti contrattuali che entrano in contatto con S.A.P. vengono notiziate circa l'esistenza del presente modello organizzativo e, nella fase di stipula, le condotte da rispettare vengono riportate all'interno di specifiche clausole contrattuali.

In particolare i dipendenti dovranno:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
2. astenersi dal tenere condotte che, anche qualora di per sé non costituiscano reato, possano potenzialmente realizzarlo;
3. mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, rispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali stabilite;
4. evitare di mantenere rapporti economici con soggetti di cui si conosce l'appartenenza o si sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
5. evitare l'utilizzo di strumenti non tracciabili per il trasferimento di importi superiori a € 2.500,00;

# S.A.P. S.r.l.

6. monitorare in maniera costante i flussi finanziari aziendali.

## Z.4 LA PROCEDURA

I soggetti interessati dovranno:

- a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti commerciali e/o finanziarie;
- b) verificare che fornitori e controparti non abbiano sede comune un collegamento con paesi stranieri non collaborativi nell'ambito del contrasto ai reati finanziari e di riciclaggio. A titolo esemplificativo è possibile rinvenire i paesi c.d. a rischio nell'elenco rilasciato dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio. Nel caso di collegamenti con tali paesi, le decisioni da assumere dovranno essere espressamente autorizzate dall'A.D. o dal Presidente del C.d.A., sentito l'Odv;
- c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi intervenuti e dei relativi pagamenti effettuati;
- d) effettuare controlli periodici formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

# S.A.P. S.r.l.

e) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 2.500,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.r.l.

## Z.5 LA VIGILANZA DELL'O.D.V.

Sull'aggiornamento e sull'applicazione effettiva dei principi sopra delineati vigila l'O.d.V. In particolare l'organismo vigila e verifica costantemente che le procedura attuate siano efficaci ed eventualmente ne promuove la revisione.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “H - HETA”**

### **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

170

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “H - HETA”

H.0 DEFINIZIONI

H.1 I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE  
CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO

H.1.2 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

H.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P. E DALLE LEGGI SPECIALI

H.2 LE AREE A RISCHIO

H.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

H.4 LA PROCEDURA

H.4.1 S.A.P. e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

171

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

H.4.2 i requisiti nell'ambito legale

H.4.3 il sistema e gli attori della sicurezza

H.4.4 La sensibilizzazione in materia di sicurezza

H.4.5 I rapporti tra i vari attori della sicurezza

H.5 LA VIGILANZA DELL'ODV

# S.A.P. S.r.l.

## H.0 DEFINIZIONI

*Appalto*: è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra un'opera o un servizio.

*Codice Appalti*: il D.Lgs n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

*Datore di Lavoro*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa

# S.A.P. S.r.l.

individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/08;

*Decreto Sicurezza:* D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.;

*Dirigente:* persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, art.2, comma 1, lettera d), D.Lgs. n.81/08:

*Duvri:* ai sensi dell'art.26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al

# S.A.P. S.r.l.

contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

*Lavoratori:* i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di S.A.P. S.R.L.;

*Linee guida Uni-Inail:* le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;

*Linee guida Unieniso 100001-Unieniso 18001:* le linee guida elaborate per la gestione della qualità e della soddisfazione del cliente. Si tratta di linee guida per i codici di condotta delle organizzazioni;

*Medico Competente:* medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo

# S.A.P. S.r.l.

stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08;

*Osservatorio*: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui al Codice degli Appalti;

*POS o Piano Operativo di Sicurezza*: il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC del singolo Cantiere interessato;

*Preposto*: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, ai sensi dell'art.2, comma1, lettera e), D.Lgs. 81/08;

*Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*: i reati di cui all'art. 25septies del D. Lgs. n. 231/2001:omicidio colposo ex art. 589 c.p. e le

# S.A.P. S.r.l.

lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590, comma 3, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

*RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, ex art.2, comma 1, lettera i, D.Lgs. 81/08;

*RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ex art.2, comma 1, lettera f), D.Lgs. 81/08;

*SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione*: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori , ex art. 2, comma 1, lettera l), D.Lgs. 81/08;

# S.A.P. S.r.l.

*Subappalto*: con tale locuzione si intende l'affidamento da parte della ditta appaltatrice, una volta stipulato il contratto con la stazione appaltante, ad altro soggetto per l'esecuzione delle attività rientranti nell'appalto stesso.

## **H.1 I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### **H.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01**

- ♦ Riferimenti normativi: art. 25 septies D.Lgs. 231/01;
- ♦ Sanzioni: sanzioni pecuniarie e interdittive;

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

*"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3*

# S.A.P. S.r.l.

*agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.*

Presupposto del reato: condotta omissiva che determina la morte o la provocazione di una lesione grave o gravissima ad un soggetto a causa della mancata osservanza delle norme antinfortunistiche.

# S.A.P. S.r.l.

Rischio commissione reato: Alta

## H.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

Omicidio colposo

- ♦ Riferimenti normativi: Art.589 c.p.

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione [...] se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro [...] da due a sette anni [...]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

Lesioni personali colpose

- ♦ Riferimenti normativi: Art.590 c.p.

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3). Se la lesione è grave [...] ed i] fatti [...] sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena*

# S.A.P. S.r.l.

*per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...]*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

Per lesione grave si intende, ex art. 583 c.p.

*“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.*

Per lesione gravissima, ex art.583, comma 2, c.p. si intende:

# S.A.P. S.r.l.

*"Una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Le predette fattispecie delittuose comportano per la società una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si ricordi che il valore di una singola quota può essere determinato a discrezione del Giudice, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, tra un minimo di € 258 e un massimo di € 1.549).

Per la configurabilità delle sanzioni ex D.Lgs.231/01 è necessario che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della società (e si considera vantaggio per l'ente anche il risparmio dei costi per la salute e la sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, l'ente è assoggettato ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

# S.A.P. S.r.l.

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25septies ed in attuazione del Decreto Sicurezza, S.A.P. S.R.L. ha deciso di dotarsi del presente Protocollo H.

## H.2 LE AREE A RISCHIO

Ciò premesso, le aree ritenute più specificamente a rischio per S.A.P. S.R.L. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente parte H, le seguenti:

- 1) raccolta rifiuti;
- 2) manutenzione e pulizia pozzetti e rete fognaria;

# S.A.P. S.r.l.

- 3) gestione erogazione acqua potabile (acquedotto);
- 4) manutenzione verde e gestione accessi aree cimiteriali;
- 5) pulizia strade;
- 6) pulizia immobili;
- 7) area amministrativa;
- 8) ogni altra eventuale attività posta in essere dalla società.

Le eventuali integrazioni e/o gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in merito alle zone a rischio saranno valutate dall'O.d.V. e sottoposte al C.d.A. per gli opportuni provvedimenti.

In particolare, si debbono ritenere particolarmente a rischio le seguenti aree:

- a) definizione delle politiche di S.A.P. nell'ambito della salute e sicurezza dei lavoratori, ove vengono definiti gli impegni da parte della società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) osservazione delle prescrizioni normative in ambito di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per i lavoratori, con particolare riferimento alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;

# S.A.P. S.r.l.

d) sensibilizzazione di tutti i soggetti aziendali, così da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'azienda, ed in particolare provvedere a:

- monitorare periodicamente ed anche a sorpresa le condizioni e le modalità operative;
- informazione e formazione circa i rischi specifici;
- addestramento circa i rischi di cui sopra;

e) messa in atto delle attività di controllo, con particolare riguardo a ciò che riguarda:

- il controllo ed il miglioramento delle condizioni;
- le sanzioni disciplinari in merito alla mancata osservanza delle disposizioni in materia;
- la competenza specifica dei soggetti e l'attività effettivamente svolta;

f) azioni di correzione e di verifica;

g) esecuzione di periodiche valutazioni.

## H.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

Il Protocollo HETA riguarda le condotte ed i principi cui devono attenersi tutti i soggetti destinatari delle linee guida, sia interni che esterni a S.A.P. S.r.l. In particolare questi dovranno mantenere condotte ossequiose del Codice Etico, del presente modello

# S.A.P. S.r.l.

organizzativo, di tutte le normative autoimposte adottate da S.A.P. Sono altresì tenuti al rispetto della legge e dei relativi regolamenti in materia, così da evitare la commissione di reati presupposto e l'applicazione delle relative sanzioni alla società.

Il presente Protocollo ha quindi come scopo quello di scoraggiare o comunque di evitare, mettendo in pratica tutte le precauzioni possibili, la commissione di reati inerenti l'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione dei lavoratori.

Le regole di condotta previste dovranno altresì essere rispettate dai fornitori e comunque da tutti i soggetti che gravitano intorno alla società, ed eventualmente vincolati al rispetto delle norme a mezzo di specifiche clausole contrattuali.

Nel Protocollo HETA vengono pertanto forniti una serie di principi relativi alle procedure cui i soggetti destinatari devono attenersi. Vengono altresì elencati una serie di strumenti operativi per l'esercizio delle connesse attività di verifica e di controllo circa l'adozione dei prescritti comportamenti.

Per le sezioni di specifico interesse, i soggetti destinatari sono tenuti al rispetto:

1. del DVR e della documentazione connessa alle attività di S.A.P.;

# S.A.P. S.r.l.

2. delle procedure e delle relative istruzioni di natura operative applicate all'interno di S.A.P. S.R.L. e relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino. Ad esempio: verifica e gestione dei rischi per la sicurezza e per la tutela della salute dei lavoratori, esecuzione dei controlli sanitari previsti, presenza ed efficienza D.P.I..

3. del codice etico.

4. del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato;

5. d'ogni eventuale altra normativa di S.A.P. autoimposta e relativa all'ambito della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori.

## H.4 LA PROCEDURA

Per la corretta attuazione dei principi generali sopra individuati, si riporta la procedura specifica per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

### H.4.1 S.A.P. e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

S.A.P. ritiene di fondamentale importanza nell'espletamento della propria attività d'impresa l'attenzione alle problematiche in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, perché la tutela dei propri prestatori di lavoro è il simbolo del grado di civilizzazione dell'impresa stessa. Ciascun soggetto che opera all'interno di S.A.P. deve pertanto essere a conoscenza del proprio ruolo e delle condotte da tenere in tale ambito.

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P. provvede pertanto:

- ♦ a sensibilizzare l'interrezza dell'organigramma societario, dai dipendenti al Presidente, circa la necessità di provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ♦ a considerare la problematica indicata in tale Protocollo come uno degli obbiettivi stessi dell'azienda;
- ♦ ad un continuo e costante monitoraggio circa l'applicazione delle disposizioni qui previste ed al loro rispetto, provvedendo alla comminazione di sanzioni in caso contrario. Costante monitoraggio degli infortuni e dei relativi manuali infortuni ed interventi idonei a prevenirne della medesima specie;
- ♦ a orientarsi verso la prevenzione ed al continuo miglioramento della prevenzione;
- ♦ a destinare le risorse idonee ed adeguate, sia in termini finanziari che umani, per la realizzazione di tali obbiettivi;
- ♦ a coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e comunque a collaborare con tutte le strutture ed i soggetti preposti a far rispettare la normativa in tale ambito;

# S.A.P. S.r.l.

- ♦ a riesaminare con cadenza periodica le problematiche della materia, sia dal punto di vista teorico che pratico, con attenzione particolare ai mutamenti normativi;
- ♦ a predisporre incontri informativi, formativi ed in generale per l'educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro dei destinatari del presente protocollo.

Si puntualizza che S.A.P. si doterà di un proprio autonomo **sistema di gestione sulla sicurezza** per quanto attiene ai rischi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto è a tale documento ed ai principi ivi contenuti che la società farà riferimento per quanto attiene alle prescrizioni al fine di evitare la commissione di reati indicati nel presente protocollo. Quanto indicato nel presente protocollo rappresenterà non una deroga al sistema di gestione, ma bensì una integrazione.

Le politiche inerenti gli aspetti di prevenzione di cui sopra sono riesaminate almeno annualmente dal C.d.A. di S.A.P., in presenza del *Proboviro*, in base ai risultati del monitoraggio del sistema complessivo. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alle suddette politiche, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

## H.4.2 I requisiti nell'ambito legale

# S.A.P. S.r.l.

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, S.A.P. dovrà correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, secondo il proprio ambito di competenza, sarà tenuto:

- a verificare gli aspetti relativi a tale ambito, così come disciplinato dal legislatore;
- individuano gli adempimenti da attuare in base alle normative vigenti in base all'attività svolta da S.A.P.;

## H.4.3 Il sistema

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sicurezza, così come stabilito dagli standard qualitativi in materia.

# S.A.P. S.r.l.

Si elencano di seguito i comportamenti principali da tenere a seconda dei rispettivi ruoli.  
Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo.

## Il datore di lavoro

Al C.d.A. di S.A.P. S.R.L. sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra questi, non possono essere oggetto di delega:

- 1) La valutazione, anche nello scegliere le attrezzature ed i D.P.I. per il lavoro, dei rischi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;
- 2) L'elaborazione, dopo la valutazione di cui al punto precedente, del Documento di Valutazione dei Rischi, che dovrà essere munito di data certa.

Il DVR deve contenere:

- Un report sull'effettiva valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, in cui siano specificati i criteri adottati per la relativa valutazione. I criteri dovranno altresì essere comprensibili e concisi, in modo da garantire completezza ed idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

# S.A.P. S.r.l.

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei D.P.I. adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure da adottare in futuro, anche step by step;
- le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e l'individuazione dei soggetti interni che dovranno provvedervi;
- i nominativi di RSPP, RLS e del medico competente
- indicazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi e che richiedono una specifica capacità professionale, esperienza, formazione ed addestramento.

Tutta l'attività di rilevazione e di predisposizione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il R.S.P.P. e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è effettuata di concerto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e verrà aggiornata nel caso di modifiche sostanziali.

### 3) Designazione del RSPP.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti che possono comunque essere delegati a soggetti dotati di specifiche competenze. Tra questi rientrano:

# S.A.P. S.r.l.

- a) possibilità di nominare il Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria;
- b) la designazione dei lavoratori indirizzati alla prevenzione incendi ed evacuazione in caso di pericolo, primo soccorso, e gestione situazioni di emergenza;
- c) fornire i D.P.I. idonei e specifici per l'attività svolta;
- d) fare in modo che solo i lavoratori adeguatamente formati operino in aree a rischio
- e) provvedere alla formazione del personale in tale ambito
- f) obbligo di provvedere alla previste comunicazioni all'INAIL;
- g) aggiornamento delle procedure e delle protezioni per i lavoratori in base allo stato dell'arte;
- h) individuare un sistema di vigilanza e di controllo adeguato in tale ambito;
- i) emanazione di provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto delle normative anche autoimposte;
- l) ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. 81/08.

# S.A.P. S.r.l.

Per quanto riguarda la delega delle funzioni sopra previste, si richiama l'art.16 del D.Lgs. 81/08: *“La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:*

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

*2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.*

*3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.”*

Il dirigente può, qualora lo ritenga opportuno, delegare a propria volta le funzione di cui sopra con le medesime modalità.

In ogni caso permane in capo al delegante l'obbligo di vigilanza sul delegato.

# S.A.P. S.r.l.

Ai sensi dell'art.18, D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano al Preposto, ai lavoratori, ai Fornitori, ed al Medico Competente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/08

*“1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*

*a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle*

# S.A.P. S.r.l.

*misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*

*b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*

*c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*

*d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*

*e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*

*f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*

*2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.*

*3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro."*

La sostituzione dell' R.S.P.P. deve essere prontamente comunicata all'O.d.V. con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato a tale decisione.

## **Il medico competente**

Ai sensi dell'art.25 D.Lgs. 81/08

# S.A.P. S.r.l.

## *1. Il medico competente:*

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;*
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;*

# S.A.P. S.r.l.

- d) *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;*
- f) *invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;*
- g) *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- h) *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*

# S.A.P. S.r.l.

- i) *comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- l) *visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*
- m) *partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*
- n) *comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [D.Lgs. 81/08].”*

## **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

Ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 81/08

# S.A.P. S.r.l.

*1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:*

*a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*

*b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*

*c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*

*d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*

*e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;*

*f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;*

*g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;*

# S.A.P. S.r.l.

- h) *promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;*
- i) *formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;*
- l) *partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- m) *fa proposte in merito alla attività di prevenzione;*
- n) *avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;*
- o) *può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

*2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.*

# S.A.P. S.r.l.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.”

## **I lavoratori**

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 81/08

# S.A.P. S.r.l.

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. *I lavoratori devono in particolare:*

a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*

b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*

c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*

d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*

# S.A.P. S.r.l.

- f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

*3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

## **H.4.4 La sensibilizzazione in materia di sicurezza**

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P. S.R.L. provvede all'informazione e alla sensibilizzazione in materia di sicurezza in maniera da essere facilmente compresa da parte di tutti gli attori dell'azione. In particolare la società provvede a sensibilizzare i destinatari in relazione:

- alle conseguenze che possono derivare dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa, nel caso in cui non vengano rispettate le procedure previste;
- i ruoli e le rispettive responsabilità dei singoli destinatari nell'ambito della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori.

S.A.P. S.R.L., in ossequio a quanto previsto dal dato normativo e nel perseguimento delle finalità poste in ambito di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a seconda dei rispettivi specifici incarichi, provvede a formare ed informare adeguatamente i destinatari in relazione a specifici argomenti:

- sulle pericolosità specifiche delle singole mansioni svolte, sulle eventuali conseguente e sulle necessarie misure di tutela da implementare;
- sulle procedure che riguardano i primi interventi e le relative operazioni;
- sul Servizio di Prevenzione e Protezione, con nominativi del RSPP e del Medico Competente.

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P. stabilisce inoltre un calendario annuale di formazione sulla sicurezza avente come destinatari i lavoratori, provvedendo a trasmetterne copia completa del relativo programma all'OdV.

S.A.P. provvede altresì, di concerto con gli altri operatori della sicurezza (RLS, ecc.) all'eventuale aggiornamento del DVR, provvedendo a notiziarne l'OdV.

## **La formazione e l'informazione ai lavoratori**

S.A.P. provvede a stilare un programma per l'adeguata formazione e per la necessaria informazione a tutto il personale in forza alla società. Il programma della formazione è previsto sia in via generale, che specifica in base alle mansioni effettivamente svolte dal personale. In ragione di ciò:

- il R.S.P.P. compila un piano di formazione condividendolo con il Medico Competente e con il R.L.S. e con il C.d.A. di S.A.P., che viene trasmesso all'O.d.V., il quale può proporre osservazioni scritte;
- al termine del ciclo di formazione, è prevista una forma di valutazione dell'apprendimento (ad esempio tramite questionari a risposta aperta e/o multipla);

# S.A.P. S.r.l.

- la formazione è tarata in base alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori;

- In particolare il lavoratore è reso edotto, come per legge, ad esempio de:

- l'uso dei dispositivi e degli attrezzi di lavoro e/o dei relativi veicoli;
- l'utilizzo corretto dei DPI;
- come procedere con la movimentazione manuale di carichi;
- l'utilizzo dei videoterminali;
- il rispetto della cartellonistica e comunque di tutte le prescrizioni previste in ambito di sicurezza sul lavoro;
- ogni altro eventuale rischio connesso alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e della mansione svolta.

- i lavoratori appena assunti in carico devono essere adeguatamente informati circa le mansioni da espletare;

- le persone designate a specifici compiti nell'ambito della sicurezza devono essere adeguatamente preparate, formate ed aggiornate;

- il C.d.A. riceve un aggiornamento periodico circa:

a) i soggetti incaricati di compiti in materia di sicurezza;

b) monitoraggio delle aree a rischio ed eventuali punti di criticità riscontrati;

# S.A.P. S.r.l.

c) valutazione dei rischi;

d) eventuali misure da aggiornare, modificare o implementare.

- vengono svolte periodiche esercitazioni in ambito di sicurezza e di salute;
- ciascun lavoratore viene adibito a mansioni per cui è stato accuratamente formato e che è in grado di svolgere in piena sicurezza.

## H.4.5 I rapporti tra i vari attori della sicurezza

S.A.P., al fine di prevenire al meglio le problematiche inerenti la questione della sicurezza e della tutela della salute, adotta un sistema di scambio di informazioni tra i vari attori della sicurezza in modo da garantire un costante monitoraggio a tutti i livelli informativi.

Il flusso informativo è incardinato su un duplice binario:

### a) dai lavoratori verso il vertice aziendale

tale flusso è posto in essere mediante la messa a disposizione da parte dei soggetti apicali di S.A.P. di apposite schede di segnalazione di eventuali problematiche, mediante le quali i lavoratori possono segnalare problemi o criticità agli organi di vertice. A tal fine i lavoratori possono provvedere a comunicare informazioni anche all'O.d.V. in forma cartacea ovvero all'indirizzo di posta elettronica messo appositamente a disposizione di tale organismo.

# S.A.P. S.r.l.

## b) dal vertice aziendale verso i lavoratori

Tale flusso di informazione si pone come obiettivo quello di infondere in tutti i lavoratori la piena presa di coscienza e attuazione del sistema di controllo e di gestione della sicurezza adottato dalla società. A tal fine viene garantito a ciascun esponente aziendale una continua informativa tramite la diffusione di comunicazioni e circolari riguardanti: eventuali nuovi rischi per i lavoratori, le eventuali modifiche alla struttura di S.A.P. per quanto concerne la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le procedure attuate dalla società per la gestione delle procedure di sicurezza, nonché ogni ulteriore aspetto concernente la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori dovesse essere ritenuto utile.

## **H.4.6 I Documenti**

S.A.P. assicura la corretta conservazione, sia in formato elettronico che cartaceo, e l'aggiornamento dei seguenti documenti:

- le cartella sanitarie, create e aggiornate dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni;
- il DVR, il DVRI, DUVRI (ove previsto), ecc.;

# S.A.P. S.r.l.

- la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera, verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel P.S.C., Piani Operativi di Sicurezza.

S.A.P. S.R.L. provvede inoltre affinché:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, e tutti gli altri soggetti necessari *ex lege*, vengano nominati formalmente;
- venga tenuta traccia delle visite aziendali del medico competente e del RSPP;
- vengano conservate e messe a disposizione dei dipendenti le normative ed i regolamenti autoimposti;
- vengano conservate le istruzioni e le precauzioni di utilizzo per l'uso di macchine, attrezzature e D.P.I.;
- venga tenuta prova scritta delle procedure adottate da S.A.P. per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

# S.A.P. S.r.l.

Per quanto attiene alle procedure antinfortunistiche applicate in azienda, S.A.P. provvede affinché vengano costantemente aggiornate e verificate, nonché, nel caso di verifica di un incidente o di una situazione di emergenza o comunque potenzialmente dannosa, eventualmente radicalmente cambiate. Parimenti qualora insorgessero necessità di integrazioni e modifica delle medesime procedure, S.A.P. provvederà all'adeguamento delle stesse.

## H.4.7 Le azioni di controllo

S.A.P., con l'intento di rendere completo, efficace ed efficiente il proprio sistema di prevenzione, attua il seguente sistema di monitoraggio e controllo all'interno della società.

A tal fine S.A.P.:

- attua una costante verifica sulle misure preventive e protettive a protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attua una costante verifica del sistema di gestione della salute e della sicurezza così da raggiungere gli obiettivi posti;

# S.A.P. S.r.l.

- analizza in maniera approfondita gli eventuali infortuni o situazioni di criticità verificatesi, indagando la ratio per cui le misure preventive non hanno funzionato.

S.A.P., in tale ottica, può anche affidare il controllo, la vigilanza e la verifica di qualità o di rispondenza alle normative in materia a soggetti esterni qualificati e preparati.

S.A.P. attua e pone in essere senza indugio gli eventuali accorgimenti e correttivi che dovessero rendersi necessari nella pratica.

Al termine di ogni anno S.A.P. procede ad una verifica ed ad un esame dei protocolli posti in essere, verificandone l'idoneità, l'attualità e provvedendo, se del caso, alla revisione.

Saranno valutate al fine dell'esaminazione delle procedure in essere:

- le verifiche interne ed esterne effettuate;
- le ricadute delle azioni correttive e preventive poste in essere;
- le azioni da seguire a seguito delle passate esaminazioni;
- le evoluzioni legislative;
- le eventuali criticità emerse a seguito di segnalazioni e/o di riunioni periodiche;
- eventuali ulteriori elementi rilevanti.

# S.A.P. S.r.l.

Il C.d.A. provvederà a redigere verbale dell'esame effettuato.

## H.4.8 I contratti

I contratti conclusi con soggetti terzi (fornitori, ecc.) dovranno contenere clausole con riferimento al rispetto del modello organizzativo e del codice etico, sotto comminatoria di risoluzione di diritto dell'accordo.

## H.5 LA VIGILANZA DELL'ODV

Il proboviro dell'O.d.V., nell'ottica della prevenzione dei reati previsti all'art.25septies del D.Lgs. 231/01, svolge i seguenti controlli:

- verifica periodicamente l'efficienza e l'applicazione delle misure contenute nel presente Protocollo HETA. In tale contesto può anche avvalersi dell'ausilio di tecnici specifici e della collaborazione di professionisti di comprovata esperienza e capacità;
- promuove l'implementazione di nuove procedure e sollecita l'organo di gestione di S.A.P. all'applicazione di nuove procedure o alla sostituzione delle superate;
- vigila sulla corretta applicazione delle condotte da tenere;
- esamina le segnalazioni circa le violazioni attinenti il presente Protocollo, provvedendo alla segnalazione al C.d.A. per le opportune misure;

# S.A.P. S.r.l.

- promuove la revisione del protocollo ove ne ravvisi la necessità ed ad ogni mutamento legislativo.

Il proboviro può:

- a) prendere parte agli incontri organizzati da S.A.P. aventi ad oggetto la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori;
- b) convocare e sentire gli attori della sicurezza;
- c) procedere a ispezioni programmate ovvero a sorpresa al fine di verificare il corretto adempimento delle procedure previste.

In favore del Proboviro vengono attuati scambi di informazioni da e per il C.d.A., con l'obiettivo di mantenere informati sia l'OdV che l'organo gestore di eventuali criticità o carenze del modello.

L'OdV cura le eventuali modifiche al presente Protocollo che si dovessero rendere necessarie a seguito di incidenti, potenziali rischi o criticità rilevate nel corso dell'applicazione del modello stesso, ovvero in caso di *mutatio legis*.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “ $\theta$ - THETA”**

### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

215

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “ $\theta$ - THETA”

$\theta$ .1 I REATI INFORMATICI, DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies del Decreto)

$\theta$ .1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

$\theta$ .1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

$\theta$ .2 LE AREE A RISCHIO

$\theta$ .3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

$\theta$ .4 LA PROCEDURA

$\theta$ .4.1 Contratti

$\theta$ .5 LA VIGILANZA DELL'ODV

216

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## 0.0 DEFINIZIONI

Si definiscono i principali concetti contenuti nel presente Protocollo 0. La presente costituisce una integrazione del glossario presente nella parte generale.

*Credenziali di accesso:* user (nome utente) e password di un utente o di un account.

*Dati Informatici:* è la rappresentazione di informazioni in formato elettronico o informatico, inclusi i data base o i programmi di elaboratori.

*Delitti in Violazione del Diritto d'Autore:* reati di cui all'art. 25nonies del D.Lgs. 231/01.

*Delitti Informatici:* i reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01.

*Documento/i Informatico/i:* la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati.

*Firma Elettronica:* combinazioni di dati univoci composti da user e password che vengono utilizzati quale metodo di identificazione informatica.

# S.A.P. S.r.l.

*Legge sul Diritto d'Autore:* L. 22 aprile 1941 n. 63, e successive modifiche e integrazioni.

*Password:* serie di caratteri alfanumerici o speciali per l'autenticazione e l'accesso ad un sistema informatico o ad un programma.

*Peer to Peer:* sistema di condivisione di contenuti digitali tramite una rete calcolatori, di solito utilizzato per lo scambio di file.

*Piano di Sicurezza:* serie di comportamenti ed azioni da mantenere per il rispetto delle normative.

*Postazione di Lavoro:* postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

*Sicurezza Informatica:* l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

# S.A.P. S.r.l.

*Sistemi Informativi*: l'insieme della rete, dei sistemi, dei data base e delle applicazioni aziendali.

*Spamming*: invio di numerosi messaggi non richiesti, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

*Virus*: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

## **0.1 I REATI INFORMATICI, DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Si elencano di seguito i reati inerenti al presente Protocollo  $\theta$  THETA, così come disciplinati dagli artt. 24-bis e 25-nonies del D.Lgs. 231/01.

### **0.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01**

- Riferimenti normativi: art. 25novies D.Lgs. 231/01

# S.A.P. S.r.l.

- Sanzioni: sanzioni pecuniarie e interdittive

Art. 25-novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

*“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

*Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.*

- Presupposto del reato: condotta che determina la violazione di un diritto d'autore.
- Rischio commissione reato: Alta (a causa della presenza di strumenti informatici e di computer connessi a rete internet)

- Riferimenti normativi: art. 24bis del D.Lgs. 231/01
- Sanzioni previste: sanzioni pecuniarie e interdittive

Art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

# S.A.P. S.r.l.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

- Presupposto del reato: accesso non autorizzato a sistema informatico protetto
- Rischio commissione reato: Medio

## 0.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

### Documenti informatici

- Riferimenti normativi: 491-bis c.p.

# S.A.P. S.r.l.

- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.*

*Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso”.*

## **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

- Riferimenti normativi: Artl.615-ter c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: querela di parte o d'ufficio II e III comma.

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

222

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

## **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

223

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

S.A.P. S.r.l.  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

- Riferimenti normativi: 615-quater c.p.
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.*

## **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

- Riferimenti normativi: 615-quinquies c.p.
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le*

# S.A.P. S.r.l.

*informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

## **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

- Riferimento normativo: 617-quater c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: querela o d'ufficio IV comma.

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

# S.A.P. S.r.l.

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

## **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

- Riferimento normativo: 617-quinquies c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o*

# S.A.P. S.r.l.

*telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.*

## **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

- Riferimenti normativi: 635-bis c.p.
- Sanzioni: detentive

o Procedibilità: querela o d'ufficio Il comma.

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.*

## **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

227

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

S.A.P. S.r.l.  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

- Riferimenti normativi: 635-ter c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

## **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

- Riferimenti normativi: 635quater c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

# S.A.P. S.r.l.

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

## **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

- Riferimenti normativi: 635-quinquies c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

# S.A.P. S.r.l.

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

## **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

- Riferimenti normativi: 640quinquies c.p.
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

230

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

S.A.P. S.r.l.  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

- Riferimenti normativi: art. 171, L. 22 aprile 1941 n. 633

*“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da € 51,00 a lire € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*[...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.*

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

- Riferimenti normativi: Art. 171bis, L. 22 aprile 1941 n. 633

*“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per*

# S.A.P. S.r.l.

*elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

*2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.*

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

- Riferimenti normativi: Art. 171ter, L. 22 aprile 1941 n. 633

*“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche*

# S.A.P. S.r.l.

*o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;*

# S.A.P. S.r.l.

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;*

# S.A.P. S.r.l.

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

235

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale*
- c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.*

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

- Riferimenti normativi: art. 171septies L. 22 aprile 1941 n. 633

*“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

- a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

# S.A.P. S.r.l.

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

- Riferimenti normativi: art. 171octies L. 22 aprile 1941 n. 633

*“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

*Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità”.*

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

- Riferimenti normativi: art. 174quinquies L. 22 aprile 1941 n. 633

# S.A.P. S.r.l.

*“Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160”.*

Come citato, si ribadisce che la commissione di uno dei reati summenzionati assume rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 nel momento in cui S.A.P. trae un vantaggio o comunque un interesse dalla commissione del reato. Ad esempio, si configura il reato qualora il lavoratore o dirigente di S.A.P. scarichi da internet un programma e lo utilizzi per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in modo che l'azienda risparmi il costo di acquisto del software originale.

Le sanzioni che possono essere comminate a S.A.P. a seguito dei predetti eventi variano da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote (il valore di ogni quota viene determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 1.549,00; pertanto la sanzione che S.A.P. rischia va da un minimo di circa Euro 26.000,00 ad un massimo di circa Euro 800.000,00) nonché sanzioni interdittive, che variano a seconda del reato commesso.

# S.A.P. S.r.l.

Le sanzioni applicabili a S.A.P. per le violazioni degli artt. 171, 171bis, 171ter, 171septies, 171octies, 174quinquies, possono essere di natura pecuniaria e fino a 500 quote (fino ad un massimo di circa € 800.000,00) nonché di natura interdittiva, a seconda dell'illecito commesso, e comunque per una durata non superiore ad un anno.

## 0.2 LE AREE A RISCHIO

Le aree ritenute più a rischio per la commissione dei reati di cui al presente Protocollo 0 sono:

1. tutte quelle attività svolte mediante l'utilizzo di un elaboratore: fisso (PC desktop), mobile (cellulari connessi o collegabili alla rete) o portatile (tavole, netbook o notebook), connesso a rete internet;
2. gestione delle informazioni inviate in forma elettronica alla P.A.;
4. utilizzo di software e di eventuali banche dati;
5. gestione dei contenuti del sito Internet: [www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it).

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle suddette aree a rischio saranno curate dal C.d.A. e dall'O.d.V.

# S.A.P. S.r.l.

## 0.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

Il presente Protocollo si prefigge come scopo che i destinatari sopra indicati si comportino secondo le prassi e le condotte stabilite, evitando di ingenerare situazioni a rischio o potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto. A tal fine con la presente si tenderà a stabilire una serie di principi generali di comportamento e procedurali per le aree a rischio, oltre a fornire all'OdV ed ai soggetti responsabili principi e strumenti procedurali operativi, nonché la verifica dell'attuazione dei medesimi da parte dei soggetti tenuti.

In particolare i destinatari sono tenuti al rispetto di:

1. codice etico;
2. modello organizzativo e relativi protocolli
3. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
4. verifiche regolarità accessi alle risorse informatiche;
5. verifica della sicurezza dei sistemi;
6. stabilire regole, procedure ed istruzioni operative circa:
  - l'uso accettabile delle risorse informatiche;
  - il controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
  - la gestione delle eventuali situazioni di criticità verificatesi;

# S.A.P. S.r.l.

- la sicurezza della rete e delle comunicazioni.

S.A.P. attua, come contromisura alla potenziale realizzazione di fattispecie di reato rientranti nell'alveo della 231/01, tutte le idonee misure personali e tecniche, quali controlli fisici degli accessi, implementazione di firewall e antivirus, oltre al controllo sulle macchine per prevenire l'installazione di software P2P ed il loro eventuale utilizzo.

I destinatari indicati sono pertanto tutti tenuti al rispetto dei principi enunciati nel Protocollo  $\theta$ , in modo tale da di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24bis e 25nonies del D.Lgs. 231/01.

Per quanto concerne i rapporti con soggetti esterni alla società, quali i Fornitori, ecc., agli stessi viene resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice etico da parte di S.A.P., la cui conoscenza e il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a loro carico, e verrà inserita in apposite clausole contrattuali.

## 0.4 LA PROCEDURA

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P., con l'intento di prevenire la commissione dei reati sopra indicati, prevede una serie di regole e di comportamenti che i soggetti destinatari sono tenuti ad osservare, sotto comminazione di sanzione disciplinare, graduata secondo la gravità del fatto.

È fatto divieto:

- 1) provvedere alla connessione degli elaboratori (fissi, mobili, portatili) di S.A.P. S.R.L., personal computer, periferiche, altre apparecchiature ovvero installare software o programmi senza preventiva autorizzazione del C.d.A. o del dirigente;
- 2) installare software o programmi in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, in violazione delle normative e delle leggi in materia di diritto d'autore;
- 3) modificare le configurazioni dei programmi o degli hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili aziendali, se non dietro specifica autorizzazione;
- 4) scaricare, acquistare, o comunque utilizzare programmi o hardware, salvo i casi espressamente autorizzati, che potrebbero essere utilizzati per l'accesso abusivo alla rete o a sistemi di rete eludendo la relativa sicurezza.
- 5) ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con sistemi fraudolenti ovvero con metodi o procedure diverse dal consentito e dalla consuetudine di S.A.P. S.R.L.;

# S.A.P. S.r.l.

- 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a S.A.P. S.R.L. le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi aziendali;
- 7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui senza autorizzazione, nonché accedervi manomettendone o alterandone i contenuti;
- 8) copiare, modificare illecitamente, manomettere, sottrarre o distruggere il database aziendale e , di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9) usufruire delle eventuali vulnerabilità o inadeguatezze delle misure di sicurezza dei sistemi informatici aziendali al fine di accedere a risorse o informazioni diverse o riservate, da quelle cui si è normalmente autorizzati ad accedere, anche qualora l'accesso abusivo non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 10) scaricare o comunque installare programmi in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti d'autore;
- 11) accedere in maniera abusiva o comunque fraudolenta al sito Internet della società, con lo scopo di manomettere o alterare i relativi dati ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali;

# S.A.P. S.r.l.

- 12) comunicare a soggetti non autorizzati, sia interni che esterni rispetto a S.A.P. S.R.L., i controlli attuati sui sistemi informativi, le modalità di funzionamento e le eventuali vulnerabilità conosciute;
- 13) omettere di riferire le vulnerabilità conosciute del sistema informatico;
- 14) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e/o inviare messaggi di posta elettronica riportanti false generalità, ovvero inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare i sistemi o di intercettare dati;
- 15) porre in essere atti di *spamming* nonché ogni azione di risposta al medesimo;
- 16) inviare tramite il sistema informatico aziendale informazioni o dati, deliberatamente alterati;
- 17) utilizzare programmi di scambio dati e file tipo P2P;
- 18) utilizzare firme digitali ovvero indirizzi di posta elettronica certificata di cui non si è titolari.

S.A.P. provvede:

- 1) a formare ed informare adeguatamente i destinatari, a mantenere le proprie credenziali di accesso riservate, non divulgando le stesse a soggetti terzi; ad

# S.A.P. S.r.l.

utilizzare correttamente i programmi ed i database in dotazione; a non inserire dati, o files coperti dal diritto d'autore senza le dovute autorizzazioni;

2) ad una periodica attività di informazione e formazione dei lavoratori, in base alle effettive mansioni svolte;

3) a stabilire i comportamenti e le condotte autorizzate e quelle non autorizzate;

4) a far sottoscrivere ai lavoratori una dichiarazione circa l'accettazione delle condizioni di utilizzo delle risorse informatiche aziendali e del loro corretto utilizzo.

5) provvedere agli accorgimenti specifici per la sicurezza della strumentazione informatica (postazioni protette da password, decadimento dell'utenza dopo mancato utilizzo, ecc.);

6) definire la politica aziendale in relazione alle risorse informatiche in modo da prevenire l'installazione di software/hardware incompatibili con le linee di condotta aziendali e volte alla commissione di reati rientranti nell'alveo del presente Protocollo.

7) prevedere l'adeguata installazione e configurazioni di accorgimenti software, quali antivirus e firewall, volti a proteggere i sistemi aziendali da minacce esterne e dalla commissione di reati;

8) vietare ed impedire l'installazione di sistemi di scambio files P2P;

# S.A.P. S.r.l.

9) proteggere l'accesso alla rete internet da parte di intrusi, qualora si faccia uso di connessioni wireless;

10) provvedere tempestivamente all'eliminazione delle credenziali di accesso dei lavoratori che hanno terminato il rapporto contrattuale con S.A.P.

## **0.4.1 I CONTRATTI**

S.A.P. provvederà ad inserire nei contratti conclusi con i fornitori e/o con i collaboratori esterni delle specifiche clausole di risoluzione contrattuale e dei richiami al rispetto del modello organizzativo e del codice etico.

## **0.5 LA VIGILANZA DELL'ODV**

In relazione al presente Protocollo 0, il proboviro dell'ODV provvede a:

- effettuare verifiche periodiche a campione, programmate e/o a sorpresa per verificare l'effettiva applicazione del Protocollo. Il proboviro può altresì avvalersi dell'ausilio di professionisti e di tecnici qualificati.
- collaborare con i tecnici, con il CdA e con i lavoratori di SAP al fine di individuare le contromisure migliori nell'ambito del presente Protocollo, ed eventualmente individuare ulteriori aree a rischio;

# S.A.P. S.r.l.

- procedere all'esame delle eventuali segnalazioni pervenute, provvedendo, se ritenuto necessario, ad implementare il presente Protocollo.

Il proboviro, al fine di svolgere adeguatamente ed in maniera efficace il proprio compito, può accedere a tutta la documentazione aziendale ritenuta, di concerto con il CdA, necessaria per lo svolgimento dei propri compiti.

L'informativa all'O.d.V. che i destinatari sono tenuti a garantire per la prevenzione dei reati, verrà trasmessa senza indugio qualora si verificassero delle violazioni ai principi relativi alla procedura sopra indicati, ovvero in caso di violazione delle specifiche norme di comportamento stabilite dal C.d.A. nell'ambito di tale Protocollo.

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “I - IOTA”**

### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

248

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “I - IOTA”

#### I.1 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

##### I.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

##### I.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

#### I.2 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

#### I.3 LA PROCEDURA

##### I.3.1 Contratti

#### I.4 LA VIGILANZA DELL'ODV

# S.A.P. S.r.l.

## I.1 I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24- ter del Decreto)

### I.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS.231/01

- Riferimenti normativi: art. 24ter D.Lgs. 231/01
- Sanzioni previste: sanzioni pecuniarie ed interdittive

#### **Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata**

*“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni*

250

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

*interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

- Presupposto del reato: commissione di uno dei delitti previsti in materia di criminalità organizzata a vantaggio o nell'interesse dell'ente
- Rischio commissione reato: Basso

La L. n.94 del 2009 ha ampliato il novero dei reati presupposto relativi al D.Lgs. 231/01, introducendo l'art.24ter, relativo ai reati in materia di criminalità organizzata. L'articolo ha pertanto ampliato i reati presupposto estendendoli a:

- l'art 416 c.p., associazione per delinquere;
- l'art. 416 bis c.p., associazione di stampo mafioso;
- l'art. 416 ter c.p., scambio elettorale politico-mafioso;
- l'art. 630 c.p., sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;

# S.A.P. S.r.l.

- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p., delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine.

## I.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P.

### Associazione per delinquere

- Riferimenti normativi (art. 416 c.p.)
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

# S.A.P. S.r.l.

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

## **Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera**

- Riferimenti normativi: art. 416bis c.p..
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e*

# S.A.P. S.r.l.

*servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi*

# S.A.P. S.r.l.

*della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

## **Scambio elettorale politico mafioso**

- Riferimenti normativi: art. 416-ter c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.*

## **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**

- Riferimenti normativi: art. 630 c.p.
- Sanzioni: detentive
- Procedibilità: d'ufficio

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

255

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze*

# S.A.P. S.r.l.

*attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.*

## **Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina**

- Riferimenti normativi: art. 12 d.lgs. 286/98.

Non presentando tali attività un rischio concreto per S.A.P. S.r.l. di commissione di un reato, ci si limita a riportare la sola rubrica ed i soli riferimenti di legge.

## **Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti**

- Riferimenti normativi: artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti - DPR 9 ottobre 190, n. 309.

Non presentando tali attività un rischio concreto per S.A.P. S.r.l. di commissione di un reato, ci si limita a riportare la sola rubrica ed i soli riferimenti di legge.

# S.A.P. S.r.l.

**Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 co 3°, della L. 18 aprile 1975, n. 110**

- Riferimenti normativi: art. 407 comma 2 lett. a- n. 5 c.p.p.).

Non presentando tali attività un rischio concreto per S.A.P. S.r.l. di commissione di un reato, ci si limita a riportare la sola rubrica ed i soli riferimenti di legge.

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal presente Protocollo I, circostanza, come sopra ricordato, piuttosto remota per la configurazione aziendale e per la compagine societaria di S.A.P., le sanzioni applicabili nell'ipotesi di commissione di uno dei reati summenzionati sono di natura pecuniaria, da 400 a 1000 quote (da un minimo di circa Euro 103.000,00 ad un massimo di circa Euro 1.550.000,00) ovvero di natura interdittiva, comminate per una durata non inferiore ad un anno.

## **I.2 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI**

Con il presente Protocollo vengono definiti i comportamenti che i destinatari sono tenuti a mantenere ed osservare.

258

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

In tal modo il Protocollo vuole fornire ai destinatari una serie di principi generali cui attenersi, ed ai soggetti preposti alla vigilanza vuole fornire un metro di paragone rispetto ai comportamenti in concreto tenuti dai soggetti destinatari.

In particolare i destinatari sono tenuti al rispetto di:

1. codice etico;
2. modello organizzativo e relativi protocolli
3. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
4. procedure aziendali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti.

S.A.P. attua, come contromisura alla potenziale realizzazione di fattispecie di reato rientranti nel presente Protocollo, tutte le idonee misure personali e tecniche.

I destinatari indicati sono pertanto tutti tenuti al rispetto dei principi enunciati nel Protocollo I, in modo tale da di prevenire la commissione dei reati di cui sopra.

Per quanto concerne i rapporti con soggetti esterni alla società, quali i Fornitori, ecc., agli stessi viene resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice etico da parte di

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P., la cui conoscenza e il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a loro carico, e verrà inserita in apposite clausole contrattuali.

## I.3 LA PROCEDURA

S.A.P. ha individuato le seguenti regole di condotta al fine di evitare la commissione di reati presupposto indicati nel presente Protocollo:

S.A.P. attua la selezione del proprio personale in base ai seguenti criteri:

- la professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- la parità di trattamento;
- l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tal fine, S.A.P. richiede prima di procedere all'assunzione del dipendente, alla richiesta dei seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non precedente a tre mesi.

Per la regolamentazione delle procedure per la selezione del personale, si rinvia a quanto dettagliatamente regolamentato nel Codice Etico, all'articolo 17.

# S.A.P. S.r.l.

S.A.P. fornisce la massima collaborazione con le autorità competenti nell'ambito della prevenzione e alla lotta contro le organizzazioni criminali.

S.A.P. si impegna altresì a sensibilizzare i propri dipendenti nei confronti del problema dell'infiltrazione criminale con la partecipazione a corsi e/o convegni *ad hoc* e nella scelta dei fornitori attua le procedure aziendali volte a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, nonché tutti gli altri criteri stabiliti dalla società.

Per prevenire le infiltrazioni criminali, i soggetti apicali o dirigenziali, ciascuno a seconda dell'attività effettivamente svolta, provvedono a:

- non accondiscendere a richieste contrarie alla legge o comunque ai protocolli aziendali, dandone tempestiva informativa all'O.d.V., agli organi apicali di SAP, ed in ogni caso alle Autorità di Polizia;
- informare tempestivamente gli organi competenti in caso di pressioni illecite, minacce, estorsioni, attentati o altri atti volti ad intimidire la società o i soggetti di SAP;

# S.A.P. S.r.l.

- attuare una concreta vigilanza all'interno della società, provvedendo alle relative eventuali denunce;

E' obbligo dei lavoratori di S.A.P. segnalare al proboviro dell'OdV ogni circostanza da cui si possa evincere un pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa. S.A:P. parimenti si impegna a garantire la riservatezza di coloro che hanno segnalato le problematiche.

S.A.P. nella gestione dei rifiuti:

- verifica le autorizzazioni dei soggetti con cui entra in contatto per tale attività e le autorizzazioni dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compila in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, e tutta la documentazione relativa, provvedendo ad astenersi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (in particolare circa la tipologia e quantità dei rifiuti);
- compila accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;

# S.A.P. S.r.l.

- vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, provvedendo a segnalare eventuali irregolarità alle Autorità competenti;
- custodisce con la dovuta diligenza la documentazione necessaria inerente i rifiuti.

## I.3.1 I CONTRATTI

S.A.P. provvederà ad inserire nei contratti conclusi con i fornitori e/o con i collaboratori esterni delle specifiche clausole di risoluzione contrattuale e dei richiami al rispetto del modello organizzativo e del codice etico.

## I.4 LA VIGILANZA DELL'ODV

Per quanto concerne alla vigilanza dell'OdV, il proboviro provvederà:

- ad effettuare periodiche verifiche ed ispezioni al fine di valutare i comportamenti e l'efficacia degli strumenti adottati con il presente Protocollo, al fine di prevenire in maniera adeguata la commissione dei reati presupposto. Il proboviro effettuerà visite ed ispezioni periodiche a sorpresa o programmate, secondo quanto ritenuto dallo stesso opportuno. Provvederà inoltre all'aggiornamento e alla modificazione

# S.A.P. S.r.l.

del Protocollo, secondo le esigenze contingenti, con lo scopo di rendere il modello il più efficace possibile;

- ad analizzare le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, e, se lo ritiene necessario, informare il CdA per le azioni concertate da intraprendere;

Nello svolgimento del proprio incarico, l'O.d.V. può incontrare periodicamente il personale apicale ed il personale dipendente richiedendo informazioni in merito a:

- lo stato di attuazione del Protocollo I;
- eventuali segnalazioni ricevute dai lavoratori;
- i soggetti – interni o esterni - che si occupano della contabilità in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali che *ictu oculi* potrebbero configurare una fattispecie di reato.

Il proboviro, al fine di svolgere adeguatamente ed in maniera efficace il proprio compito, può accedere a tutta la documentazione aziendale ritenuta necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, e può avvalersi della consulenza/assistenza di specialisti.

# S.A.P. S.r.l.

L'informativa all'O.d.V. che i destinatari sono tenuti a garantire per la prevenzione dei reati, verrà trasmessa senza indugio qualora si verificassero delle violazioni ai principi relativi alla procedura sopra indicati, ovvero in caso di violazione delle specifiche norme di comportamento stabilite dal C.d.A. nell'ambito di tale Protocollo.

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# **S.A.P. S.r.l.**

## **PROTOCOLLO “K - KAPPA”**

### **I REATI AMBIENTALI**

266

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## INDICE

### PROTOCOLLO “K - KAPPA”

#### K.1 REATI AMBIENTALI

K.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

K.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P. E DALLE LEGGI SPECIALI

K.1.3 LE SANZIONI

#### K.2 LE AREE A RISCHIO

#### K.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

#### K.4 LA PROCEDURA

K.4.1 CONTRATTI

#### K.5 LA VIGILANZA DELL’O.D.V.

267

*S.A.P. S.r.l. – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs n. 231/2001 – anno 2019 rel. 1.0*

**S.A.P. S.r.l.**  
Tel. 0331.241066

Sede legale:  
Via A. Moro n.1  
21010 – Ferno (Va)  
[www.sapservizi.it](http://www.sapservizi.it)

P. IVA 01925090126  
Fax 0331.301568

Sede operativa:  
Via Monte Santo n.18  
Lonate Pozzolo (Va)  
[mail@sapservizi.it](mailto:mail@sapservizi.it)

# S.A.P. S.r.l.

## K.1 REATI AMBIENTALI

Il D.lgs. n. 121/2011 ha inserito tra i reati presupposto alcune fattispecie di reato ambientale: ciò in quanto le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis C.P.), ritenute corrispondenti al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito l'art. **25-undecies del d. lgs. n. 231/2001** (correggendo la numerazione del Decreto che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies).

### K.1.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

**Riferimenti normativi: art. 25undecies D.Lgs. 231/01 (inserito dall'art. 2 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011).**

# S.A.P. S.r.l.

- Sanzioni: sanzioni pecuniarie ed interdittive
- Rischio commissione reato: Alto.

*“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione dell'articolo 727-bis [Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette] la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 733-bis [Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto] la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in Materia Ambientale], si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i reati di cui all'articolo 137:*

*1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

# S.A.P. S.r.l.

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

# S.A.P. S.r.l.

*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*

*1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

*2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

# S.A.P. S.r.l.

3. *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 [Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente], si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

4. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 [Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE], si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

5. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

# S.A.P. S.r.l.

6. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

7. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

## K.1.2 I REATI PREVISTI DAL C.P. E DALLE LEGGI SPECIALI

### Uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette

- Riferimenti normativi: art. 733bis c.p.
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: d'ufficio

Art.727bis.1“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000

# S.A.P. S.r.l.

euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

**b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.**

Configurabilità reato: configurabile

Rischio commissione reato: alto

## **Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto**

- Riferimenti normativi: art. 727bis c.p.
- Sanzioni: pecuniarie o detentive
- Procedibilità: d'ufficio

Art.733.1 “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

# S.A.P. S.r.l.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”

**2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per i reati di cui all'articolo 137:**

**1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

Configurabilità reato Art.137.3: configurabile

Rischio commissione reato Art.137.3: alto

Configurabilità reato Art.137.5, primo periodo: configurabile

Rischio commissione reato Art.137.5: alto

# S.A.P. S.r.l.

Configurabilità reato Art.137.13: non configurabile (trattasi di materia marittima)

**2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.**

Configurabilità reato Art.137.2: configurabile

Rischio commissione reato Art.137.2: alto

Configurabilità reato Art.137.5, secondo periodo: configurabile

Rischio commissione reato Art.137.5: alto

Configurabilità reato Art.137.11: configurabile

Rischio commissione reato Art.137.11: alto

Sanzioni penali

- Riferimenti normativi: art. 137 D.lgs n. 152/2006:
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: d'ufficio

Art.137.1 *“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

# S.A.P. S.r.l.

137.2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

137.3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

137.4 Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

137.5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle

# S.A.P. S.r.l.

*regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*137.6 Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.*

*137.7 Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*137.8 Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi*

# S.A.P. S.r.l.

*dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*137.9 Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*137.10 Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

*137.11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*137.12 Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

*137.13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in*

# S.A.P. S.r.l.

*quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*137.14 Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.*

**b) per i reati di cui all'articolo 256:**

**1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**

Configurabilità reato Art.256.1.a: configurabile

Rischio commissione reato Art.256.1.a: alto

Configurabilità reato Art.256.6: non configurabile (produzione rifiuti sanitari)

# S.A.P. S.r.l.

**2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

Configurabilità reato Art.256.1.b: configurabile

Rischio commissione reato Art.256.1.b: alto

Configurabilità reato Art.256.3, primo periodo: configurabile

Rischio commissione reato Art.256.3: alto

Configurabilità reato Art.256.5: configurabile

Rischio commissione reato Art.256.5: alto

**3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;**

Configurabilità reato Art.256.3, secondo periodo: configurabile

Rischio commissione reato Art.256.3: alto

## **Gestione di rifiuti non autorizzata**

- Riferimenti normativi: art. 256 D.lgs n. 152/2006:
- Sanzioni: pecuniarie e detentive
- Procedibilità: d'ufficio

# S.A.P. S.r.l.

*Art.256.1 “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*256.2 Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

*256.3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla*

# S.A.P. S.r.l.

*quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*256.4 Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*256.5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*256.6 Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*256.7 Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

# S.A.P. S.r.l.

*256.8 I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*256.9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.*

**c) per i reati di cui all'articolo 257:**

**1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**

Configurabilità reato Art.257.1: configurabile

Rischio commissione reato Art.257.1: alto

**2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

Configurabilità reato Art.257.2: configurabile

Rischio commissione reato Art.257.2: alto

# S.A.P. S.r.l.

## **Bonifica dei siti**

- Riferimenti normativi: art. 257 D.lgs n. 152/2006:

*257.1 “Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*256.2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

***d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;***

Configurabilità reato Art.258.4: configurabile

Rischio commissione reato art. 258.4: alto

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

# S.A.P. S.r.l.

- Riferimenti normativi: art. 258 D.lgs n. 152/2006:

*Art. 258.4 Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

**e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

- Configurabilità reato Art.259.1: configurabile
- Rischio commissione reato Art.259.1: alto
- Riferimenti normativi: art. 259, comma 1, D.lgs n. 152/2006:

*259.1 "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma*

# S.A.P. S.r.l.

*3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”*

***f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;***

- Configurabilità reato Art.260.1: configurabile
- Rischio commissione reato Art.260.1: alto
- Riferimenti normativi: art. 260, D.lgs n. 152/2006:

*260.1 “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*

*260.2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

***g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo,***

# S.A.P. S.r.l.

***e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;***

Configurabilità reato Art.260bis.6: configurabile

Rischio commissione reato Art.260bis.6: alto

Configurabilità reato Art.260bis.7, secondo e terzo periodo: configurabile

Rischio commissione reato Art.260bis.7, secondo e terzo periodo: alto

Configurabilità reato Art.260bis.8, primo periodo: configurabile

Rischio commissione reato Art.260bis.8, primo periodo: alto

Configurabilità reato Art. Art.260bis.8, secondo periodo: configurabile

Rischio commissione reato Art. Art.260bis.8, secondo periodo: alto

o riferimenti normativi: Art.260bis, commi 6,7,8, D.lgs n. 152/2006:

*260bis.6 "Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

# S.A.P. S.r.l.

*260bis.7 Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.*

*Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*260bis.8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”*

***h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.***

Configurabilità reato Art.279.5: non configurabile (S.A.P. non esercita uno stabilimento)

- riferimenti normativi: Art.279, comma 5, D.lgs n. 152/2006:

# S.A.P. S.r.l.

279.1 *“Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. 279.2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

279.3 *Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a*

# S.A.P. S.r.l.

*milletrentadue euro.*

*279.4 Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.*

*279.5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”*

**3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**

Configurabilità reato Art.1.1: non configurabile (S.A.P. non si occupa di animali e vegetali)

Configurabilità reato Art.2.1: non configurabile (S.A.P. non si occupa di animali e vegetali)

Configurabilità reato Art.2.2: non configurabile (S.A.P. non si occupa di animali e vegetali)

Configurabilità reato Art.6.4: non configurabile (S.A.P. non si occupa di animali e vegetali)

- riferimenti normativi: Art.1, comma 1, 2, commi 1 e 2, 6, comma 4, L.150/92:

# S.A.P. S.r.l.

1.1 *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato*

# S.A.P. S.r.l.

*prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*2.1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle*

# S.A.P. S.r.l.

*specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di*

# S.A.P. S.r.l.

*Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2.2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

*6.1 Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

# S.A.P. S.r.l.

*Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.*

*6.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. 6.4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”*

**b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

# S.A.P. S.r.l.

Configurabilità reato Art.1.2: non configurabile (S.A.P. non si occupa di animali e vegetali)

- riferimenti normativi: Art.1, comma 2, L.150/92:

*1.2 “In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”*

***c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:***

Configurabilità reato Art.3bis: non configurabile (S.A.P. non si occupa di animali e vegetali)

*1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

*2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

*3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.”*

# S.A.P. S.r.l.

**4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.**

Configurabilità reato Art.3.6: non configurabile (S.A.P. non si occupa dell'attività di importazione/esportazione di sostanze nocive all'ozono)

- riferimenti normativi: Art.3, comma 6, L.549/1993:

3.1. *“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

3.2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3.3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati*

# S.A.P. S.r.l.

*alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

*3.4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*3.5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con*

# S.A.P. S.r.l.

*il Ministro dell'ambiente.*

*3.6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

**5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:**

**a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**

Configurabilità reato Art.9.1: non configurabile (S.A.P. non opera in ambiente marittimo)

- riferimenti normativi: Art.9, comma 1, L.202/2007:

*9.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”*

**b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

# S.A.P. S.r.l.

Configurabilità reato Art.8.1: non configurabile (S.A.P. non opera in ambiente marittimo)

Configurabilità reato Art.9.2: non configurabile (S.A.P. non opera in ambiente marittimo)

- riferimenti normativi: Art.8, comma 1, art.9, comma 2, L.202/2007:

*8.1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 9.2 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."*

**c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.**

Configurabilità reato Art.8.2: non configurabile (S.A.P. non opera in ambiente marittimo)

- riferimenti normativi: Art.8, comma 2, L.202/2007:

*8.2 "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."*

# S.A.P. S.r.l.

**6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

- riferimenti normativi: Art.256, comma 4, D.Lgs. 152/06:

256.1. *“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

256.2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

256.3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro*

# S.A.P. S.r.l.

*cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*256.4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.”*

**7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.**

**8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.**

# S.A.P. S.r.l.

Configurabilità reato Art.260: configurabile

Rischio commissione reato Art.260: alto

Configurabilità reato Art.8: non configurabile (S.A.P. non opera in ambiente marittimo)

- riferimenti normativi: Art.260, D.Lgs. 152/06, art.8, D.Lgs. 202/07.

## K 1.3 LE SANZIONI

Quanto alle sanzioni applicabili a carico dell'ente, il legislatore ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive – per una durata non superiore ai sei mesi - soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni, in via cautelare, ex artt. 45 e ss. del Decreto.

La novella ha previsto l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16 solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa

# S.A.P. S.r.l.

vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) “*associazione*” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece applicata in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti, articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto.

La cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260, comma 1 del Codice dell’Ambiente, la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell’art. 10 d. lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l’irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

## **K.2 LE AREE A RISCHIO**

I reati previsti dal novellato art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001, in tema di rispetto dell’ambiente, alla luce della peculiare attività di raccolta rifiuti esercitata da S.A.P. nel territorio dei Comuni di Ferno e di Lonate Pozzolo, sono passibili di verifica all’interno

# S.A.P. S.r.l.

della Società, pur con alcune limitazioni, ad esempio la lontananza dalla costa rende improbabile la verifica di “sversamenti” nel mare, che tuttavia potrebbero essere posti in essere nei vicini corsi d’acqua.

Allo stesso modo, il novero di comportamenti costituenti reato e riguardanti in particolare le azioni criminose aventi ad oggetto animali, così come il commercio di essi, avrà bassa probabilità di verifica per il tipo di attività esercitata da S.A.P.

Ciò posto, a seguito della mappatura del rischio nelle singole aree di attività dell’impresa si sono individuate le seguenti aree più specificamente a rischio:

1. area della raccolta dei rifiuti presso i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno;
2. area dello smaltimento, ovvero dello “scarico” di detti rifiuti.

In relazione ai richiamati reati, dunque, l’attenzione di tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo deve essere focalizzata sulle azioni umane di recupero dei rifiuti, svolte da parte del personale della Società o da persone dalla stessa autorizzate, ed ancora di più sulle azioni di scarico, affinché queste ultime avvengano in luogo a tal fine adibito, in presenza di ogni autorizzazione richiesta dalla normativa e regolamentate dall’ente locale territorialmente competente.

# S.A.P. S.r.l.

Eventuali integrazioni alle predette aree di rischio che si rendessero necessarie saranno evidenziate e proposte dall'O.d.V. e dal C.d.A. della Società.

## K.3 I DESTINATARI ED I PRINCIPI GENERALI

Con il presente Protocollo vengono definiti i comportamenti che i destinatari sono tenuti a mantenere ed osservare.

In tal modo il Protocollo vuole fornire ai destinatari una serie di principi generali cui attenersi, ed ai soggetti preposti alla vigilanza vuole fornire un metro di paragone rispetto ai comportamenti in concreto tenuti dai soggetti destinatari.

In particolare i destinatari sono tenuti al rispetto di:

1. codice etico;
2. modello organizzativo e relativi protocolli;
3. procedure aziendali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti;
4. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
5. registro degli accessi ai mezzi per la raccolta dei rifiuti e per lo scarico dei medesimi;
6. registri di carico/scarico rifiuti;

# S.A.P. S.r.l.

7. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da S.A.P. S.R.L. in tema di carico/scarico/raccolta rifiuti e prevenzione dei Reati Ambientali e tutela dell'Ambiente.

Con riguardo alla predetta documentazione, si sottolinea come S.A.P. S.R.L. abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di dispersione di rifiuti nell'ambiente, accesso a personale non autorizzato e più in generale di erroneo smaltimento dei rifiuti.

Tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati Ambientali; su ciò vigilano il C.d.A. e l'O.d.V., con controlli programmati e/o a sorpresa.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con i fornitori, del pari destinatari del presente Protocollo, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli per il rispetto dell'ambiente e la prevenzione della commissione di Reati

# S.A.P. S.r.l.

Ambientali da parte di S.A.P., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

## K.4 LA PROCEDURA

Al fine di garantire l'adeguata vigilanza all'interno delle Aree a Rischio, si prevedono le regole che devono essere rispettate dai soggetti appartenenti a S.A.P., fermo restando che la dettagliata esplicitazione delle procedure da seguire nella fase dello smaltimento dei rifiuti è contenuta nei regolamenti inerenti le procedure aziendali e nei documenti organizzativi interni alla Società, nonché nei regolamenti comunali, che sono resi noti a tutti i destinatari.

In particolare, è necessario osservare le seguenti regole:

1. rispettare l'organigramma aziendale, gli schemi organizzativi, ricevere e rispettare gli ordini inerenti le procedure di smaltimento rifiuti solo da parte del superiore gerarchico;
2. attenersi strettamente alle disposizioni di legge ed alle procedure interne per lo smaltimento dei rifiuti;

# S.A.P. S.r.l.

3. compilare in modo scrupoloso i registri di carico/scarico dei rifiuti, verificando la rispondenza delle attestazioni alla realtà ed in caso di mancata corrispondenza segnalare immediatamente la circostanza al superiore gerarchico;
4. effettuare il controllo degli accessi ai macchinari per la raccolta dei rifiuti e per lo scarico dei medesimi;
5. durante l'utilizzo di tali mezzi in luogo pubblico attenersi al Codice della Strada, utilizzando particolari cautele laddove le circostanze lo impongano;
6. rispettare orari e percorsi imposti agli automezzi per la raccolta dei rifiuti;
7. rispettare tutte le regole, le procedure e le istruzioni operative adottate da S.A.P. S.R.L. in tema di prevenzione dei Reati Ambientali e tutela dell'Ambiente;
8. rispettare il presente Modello Organizzativo ed il Codice etico.

S.A.P. S.R.L. si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente impiegati nel procedimento di smaltimento dei rifiuti, dell'importanza di:

- utilizzare correttamente i mezzi e i dispositivi in dotazione;

# S.A.P. S.r.l.

- prevenire comportamenti che possano favorire l'illecito smaltimento di rifiuti, doloso o anche solo colposo;
  - rispettare la normativa e le procedure per la prevenzione della commissione di Reati Ambientali.
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo di sistemi per lo smaltimento di rifiuti, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle strumentazioni aziendali;
- 3) definire ed aggiornare i regolamenti interni relativi all'utilizzo corretto degli strumenti in dotazione;
- 4) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo di strumenti per lo smaltimento dei rifiuti, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse in dotazione, nel rispetto dell'ambiente;
- 5) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo di strumenti per lo

# S.A.P. S.r.l.

smaltimento dei rifiuti, della necessità di non lasciare incustoditi i mezzi dati in dotazione;

6) proteggere, per quanto possibile, ogni strumento/mezzo per lo smaltimento dei rifiuti al fine di prevenire l'illecito utilizzo da parte di terzi soggetti;

7) informare gli utilizzatori di strumenti/mezzi per lo smaltimento dei rifiuti che la loro attività potrebbe in astratto portare al compimento di Reati Ambientali, in quanto tali da evitare;

8) prevedere un registro inerente all'utilizzo di strumenti/mezzi per lo smaltimento dei rifiuti, recante il nominativo dell'utilizzatore, gli orari di uso, l'attività prestata, i chilometri ed il tragitto percorsi;

9) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano portare alla commissione di Reati Ambientali.

S.A.P. si è dotata di un sistema di gestione atto a mantenere monitorati, così da prevenire anche la commissione dei relativi reati, gli impatti ambientali delle proprie attività.

# S.A.P. S.r.l.

In virtù di ciò, le procedure contenute nel presente protocollo costituiscono una mera integrazione esemplificativa e non esaustiva e comunque non sostitutiva delle procedure contenute nel predetto **sistema di gestione ambientale**, che integra il presente protocollo ed i cui principi vengono parimenti rispettati da S.A.P.

## K.4.1 I CONTRATTI

S.A.P. provvederà ad inserire nei contratti conclusi con i fornitori e/o con i collaboratori esterni, specifiche clausole di risoluzione contrattuale in caso di inadempimento a leggi e regolamenti inerenti la tutela dell'ambiente, nonchè richiami al rispetto del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico, che anche tali soggetti sono tenuti a conoscere ed osservare con scrupolo.

## K.5 LA VIGILANZA DELL'ODV

In relazione alla prevenzione dei Reati Ambientali di cui al D.lgs n. 231/01, i compiti di vigilanza dell'O.d.V. sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto del presente Protocollo e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati Ambientali. Con riferimento a tale punto, l'O.d.V. condurrà un'attività di analisi sulla funzionalità del complessivo sistema

# S.A.P. S.r.l.

preventivo adottato con il presente Protocollo e proporrà ai soggetti competenti di S.A.P. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme inerenti gli illeciti a danno dell'ambiente, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione di nuove istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nel presente Protocollo, laddove se ne presenti la necessità. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'O.d.V. può accedere a tutta la documentazione inerente le procedure di smaltimento dei rifiuti ed a tutti i siti aziendali ed extra - aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'informativa all'O.d.V. che i responsabili delle aree aziendali sono tenuti a garantire per la prevenzione dei reati menzionati, dovrà essere trasmessa senza indugio nel caso in cui si

# S.A.P. S.r.l.

verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel presente Protocollo ovvero alle procedure ed alle normative aziendali attinenti alle aree a rischio sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'O.d.V., con la cadenza stabilita dal C.d.A. mediante apposito provvedimento, reso noto ai destinatari.